

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 20 **del mese di** Settembre
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
12) Peri Alfredo	Assessore
13) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: P.S.R. 2007/2013. MISURA 214 E MISURA 216 AZIONE 3-ASSE 2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI PROGRAMMI OPERATIVI DELL'ASSE 2 E DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. 168/08 E AGLI ALLEGATI DELLA D.G.R. 363/08 PER L'ATTIVAZIONE DEI BANDI PROVINCIALI 2011. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE PER I NUOVI IMPEGNI DELLA MISURA 214 DECORRENTI DAL 2011.

Cod.documento GPG/2010/1487

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1487

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la Condizionalità;
- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio europeo che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità indicato come P.S.R.) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005, nella formulazione allegata alla propria deliberazione n. 2282 del 28 dicembre 2009 quale risultante delle più recenti modifiche proposte, approvate con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10344 del 17 dicembre 2009;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del P.S.R. con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

Atteso:

- che per avviare l'attuazione delle Misure comprese nel P.S.R., secondo la sequenza procedurale definita nel P.S.R. medesimo, alla Regione compete l'adozione dei Programmi Operativi d'Asse per definire nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande;
- che con propria deliberazione n. 168 dell'11 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 del P.S.R., che comprende i Programmi Operativi delle Misure 211, 212, 214 (esclusa l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221;
- che con propria deliberazione n. 363 del 17 marzo 2008 sono stati approvati l'attribuzione delle zonizzazioni, la definizione del meccanismo di selezione Misure/Azioni, la quantificazione di riserve finanziarie per la Misura 214 con decorrenza di impegno dall'annualità 2008, le schede tecniche attuative delle Misure 214 e 216, nonché disposizioni di integrazione e modifica alla predetta deliberazione n. 168/2008;

- che con propria deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008 sono state individuate le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al D.M. MIPAAF 1205/2008, ora sostituito dal già citato D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125;

Rilevato che nella citata deliberazione n. 168/2008 era prevista l'apertura di bandi provinciali nelle annualità 2008, 2010 e 2012;

Considerato:

- che rispetto al contesto delle Misure in questione e relativamente all'assetto vigente nel 2008 sono intervenute sostanziali modifiche al P.S.R.;
- che conseguentemente si rende necessario provvedere a specifici adeguamenti al Programma Operativo dell'Asse 2, al Programma Operativo della Misura 214 e al Programma operativo della Misura 216;
- che si rende altresì necessario modificare gli Allegati 1 e 2 alla già citata deliberazione 363/2008 inerenti rispettivamente le "modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." ed il "meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2" ed alcuni aspetti relativi all'individuazione in dettaglio degli impegni agroambientali che i richiedenti si impegnano ad ottemperare in conseguenza della presentazione delle nuove domande di aiuto riferite all'annualità 2011;

Considerato altresì:

- che con deliberazione n. 748 dell'8 giugno 2010 è stata approvata la versione 5 del P.S.R. 2007-2013 con la quale si è provveduto tra l'altro ad apportare alcune modifiche alle schede ed all'adeguamento dell'intensità dell'aiuto per alcune Misure che riguardano anche l'Asse 2;
- che la Direzione Generale Agricoltura ha provveduto agli adempimenti connessi alle prescrizioni comunitarie in merito alle procedure di notifica alla Commissione Europea in data 8 luglio 2010;
- che, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione, si ritiene opportuno adottare l'insieme dei documenti concernenti l'attivazione dell'Asse 2,

subordinando l'efficacia delle concessioni riferite a tali modifiche alla condizione che le stesse siano effettivamente approvate da parte della Commissione Europea alla data in cui saranno assunti gli specifici provvedimenti di concessione;

Atteso che con riferimento alla ridefinizione dei criteri di selezione si è conclusa con esito positivo la consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza, avviata in data 27 luglio 2010, con nota PG/2010/192766, concernente in particolare la modifica delle priorità tecniche dei criteri di selezione della Misura 214, inerenti l'Azione 2 "Produzione biologica", così come formulata nelle modifiche al Programma Operativo dell'Asse 2;

Ritenuto pertanto di approvare:

- la versione consolidata del Programma Operativo dell'Asse 2, nella stesura allegata alla presente deliberazione che incorpora gli Allegati 1, 2 alla già citata deliberazione 363/2008 (Allegato 1);
- la versione consolidata del Programma Operativo della Misura 214, di cui alla deliberazione n. 168/2008, successivamente modificato con deliberazione n. 363/2008, nella stesura allegata alla presente deliberazione (Allegato 2);
- la versione consolidata del Programma Operativo della Misura 216 - Azione 3, di cui alla deliberazione n. 168/2008, nella stesura allegata alla presente deliberazione (Allegato 3);
- le nuove "Schede tecniche" illustrative del dettaglio degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 (esclusa l'Azione 7), da valere esclusivamente per i contratti assunti con riferimento ai bandi da attivare nel 2010, nella stesura allegata alla presente deliberazione (Allegato 4);

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare la versione consolidata dei seguenti documenti riferiti all'attuazione dell'Asse 2 del P.S.R. 2007/2013 - allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali - che costituiscono, al contempo, la base di riferimento per l'attivazione dei nuovi bandi provinciali riferiti all'annualità 2010 con impegni a decorrere dal 1 gennaio 2011:
 - Programma Operativo dell'Asse 2 - nella stesura di cui all'Allegato 1;
 - Programma Operativo della Misura 214 nella stesura di cui all'Allegato 2;
 - Programma Operativo della Misura 216 nella stesura di cui all'Allegato 3;
- 3) di approvare le nuove "Schede tecniche" illustrative del dettaglio degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 (esclusa l'Azione 7), da valere per gli impegni assunti a valere dal 1 gennaio 2011 con riferimento ai bandi provinciali da attivare nel 2010 per la medesima Misura, nella stesura di cui all'allegato 4 alla presente deliberazione;
- 4) di rinviare per quanto concerne la descrizione dettagliata degli impegni riferiti all'Azione 3 della Misura 216 alla specifica "Scheda tecnica", approvata con

deliberazione n. 363/2008;

- 5) di dare atto che l'adozione di provvedimenti di concessione degli aiuti con riferimento ad istanze connesse all'attivazione di bandi provinciali concernenti l'assunzione di impegni dal 1 gennaio 2011 resta comunque subordinata alle decisioni assunte dalla Commissione europea in sede di approvazione della versione 5 del P.S.R. 2007-2013 di cui alla deliberazione n. 748/2010;
- 6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - -

**Programma Operativo dell'Asse 2.
Versione consolidata.**



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2

***PROGRAMMA OPERATIVO – ASSE 2
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

<i>Parte generale</i>	
1	Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2
2	Zonizzazione
3	Accordi agro-ambientali locali
4	Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.
5	Disposizioni per la Misura 214
6	Previsione di attuazione delle Misure
7	Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari
<i>Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.</i>	
1	Definizioni
2	Tipo di zonizzazione
3	Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate
4	Gestione delle zonizzazioni da dichiarare
5	Strumenti tecnici e gestione dei dati
6	Aggiornamento della cartografia
7	Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'Asse 2
8	Ulteriori specifiche tecniche per le aree a rischio di erosione idrica e di franosità – accorpamento delle classi definite nella cartografia
9	Distacco dei Comuni della Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 17/2009)
10	Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento e di pagamento
<i>Meccanismo operativo di selezione per le Misura/Azioni</i>	
1	Premessa
2	Criteri territoriali
3	Criteri tecnici e soggettivi
4	Modalità di definizione della graduatoria
Traccia schematica per la redazione dei bandi territoriali	

Parte generale

Il Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito indicato con l'abbreviazione P.O. Asse 2) contiene, come stabilito dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 5.3.2.4, le disposizioni per l'attuazione degli interventi programmati.

Il P.O. Asse 2 contiene altresì una traccia schematica per la redazione dei bandi territoriali.

Misure a gestione provinciale

Secondo quanto indicato dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito delle Misure dell'Asse 2 le *Misure a gestione provinciale* sono le seguenti:

- Misura 211
- Misura 212
- Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7)
- Misura 215
- Misura 216
- Misura 221

Tali Misure sono attivate dalle Amministrazioni competenti, secondo le modalità di *governance* definite in ciascun P.R.I.P., attraverso l'emanazione di bandi predisposti sulla base dei contenuti del presente Programma Operativo di Asse 2 e dei Programmi Operativi di Misura .

Misure/Azioni a gestione regionale

L'Azione 7 della Misura 214, la Misura 226 e la Misura 227 vengono attivate, come previsto dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, attraverso l'emanazione di bandi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, per la gestione dell'Azione 7 della Misura 214 è competente la Direzione Generale Agricoltura e per la gestione delle Misure 226 e 227 è competente la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.

1. Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2

I criteri previsti per la selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni previsti dall'Asse 2 del P.S.R. 2007-2013 sono stabiliti nel P.S.R., nei P.R.I.P. e nei rispettivi bandi applicativi definiti a livello territoriale provinciale o a livello regionale.

Tali criteri di selezione sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2, qualunque sia il livello amministrativo al quale essi vengono definiti.

Le integrazioni ai criteri definite specificatamente nei bandi non possono contrastare con i meccanismi di selezione definiti nel presente documento e con le relative finalità.

I criteri di selezione sono costituiti da priorità ed incentivi finanziari.

Priorità

Le priorità sono stabilite dal P.S.R. e si distinguono in tre tipologie:

- Territoriali

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali).

- Tecniche

Tali priorità vengono individuate in relazione all'esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale e, inoltre, dovranno favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo.

- Soggettive

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali (ad esempio: aziende zootecniche/frutticole, aziende condotte da giovani imprenditori, estensione della superficie oggetto di impegno o gestita complessivamente dall'azienda ecc.).

1.1 Priorità territoriali

1.1.1 Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Gli obiettivi delle strategie dell'Asse 2 vengono perseguiti attraverso l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse nelle aree preferenziali definite nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.3.

Le aree preferenziali, con specifico riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, costituiscono una unica priorità territoriale regionale.

Pertanto, le aree vulnerabili e le aree della Rete Natura 2000 sono caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo, esse rappresentano una unica area, al di fuori della quale non si può assegnare un livello di priorità maggiore a nessuna altra area preferenziale o loro sovrapposizione.

Le altre aree preferenziali sono, pertanto, oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree della Rete Natura 2000 e alle aree vulnerabili ai nitrati.

Per quanto attiene le priorità subordinate da assegnare alle altre aree preferenziali del P.S.R., si definisce un ordine generale di priorità per gruppo di tutela.

Tale ordine di priorità, definito nella Tabella 1 che segue, è differenziato per fascia altimetrica, dal momento che il P.S.R. individua e riconosce criticità (e dunque fabbisogni di tutela) diversificate in funzione di tale parametro.

Tabella 1

<i>Aree preferenziali per tutela prevalente</i>	PIANURA	COLLINA e MONTAGNA
<i>Tutela naturalistica</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>
<i>Tutela idrologica</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
<i>Tutela paesaggistica</i>	<i>P3</i>	<i>P4</i>
<i>Tutela del suolo</i>	-	<i>P2</i>

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità, a meno che nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi.

L'assegnazione di priorità territoriali per superfici dove si sovrappongono due o più aree preferenziali deve comunque attenersi all'ordine generale di priorità subordinata.

Con tale criterio un territorio ricadente in una sovrapposizione di aree preferenziali non può mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Inoltre i livelli maggiori di priorità assegnati alle aree preferenziali per gruppi di tutela non possono essere mai superati dai livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livelli di priorità inferiori.

Pertanto la priorità assegnata a territori ricadenti in una sovrapposizione di aree con priorità 2, 3 e/o 4 non prevale mai rispetto a territori ricadenti in aree con priorità 1; come pure la sovrapposizione di aree con priorità 3 con aree con priorità 4 non prevale mai rispetto alle aree con priorità 2 o 1. In ogni caso, la sovrapposizione di una o più aree preferenziali nell'ambito di un'altra determina maggiore priorità.

Sulla base di quanto sopra riportato, a titolo esemplificativo si descrive la seguente casistica:

nell'ambito di un'area preferenziale con priorità 1 ne ricadono altre di priorità 1, 2, 3 e 4; in tale ipotesi, i criteri di selezione saranno applicati nei territori che ricadono nelle aree che si sovrappongono prioritariamente nell'ordine stabilito nella seguente Tabella 2:

Tabella 2

<i>Priorità</i>	<i>Sovrapposizione di aree con diverso ordine generale di priorità</i>
<i>1</i>	<i>Sovrapposizione 1+2</i>
<i>2</i>	<i>Sovrapposizione 1</i>
<i>3</i>	<i>Sovrapposizione 2 +3 + 4</i>
<i>4</i>	<i>Sovrapposizione 2 + 4</i>
<i>5</i>	<i>Sovrapposizione 2</i>
<i>6</i>	<i>Sovrapposizione 3 +4</i>
<i>7</i>	<i>Sovrapposizione 3</i>
<i>8</i>	<i>Sovrapposizione 4</i>

1.1.2. Priorità territoriali disposte dai P.R.I.P.

Il P.S.R. prevede per le Misure dell'Asse 2 che ulteriori priorità subordinate, da assegnarsi alle altre aree preferenziali, vengono stabilite dai P.R.I.P.. Pertanto, qualora nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi, si applicano le priorità stabilite dall'ordine generale di priorità per gruppo di tutela di cui al paragrafo 1.1.1.

L'individuazione di ulteriori aree effettuata nell'ambito dei P.R.I.P., sulla base della programmazione territoriale locale, deve essere comunque coerente con il perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2.

In ogni caso le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle ulteriori aree individuate dai P.R.I.P. sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali stabilite dal P.S.R..

Le priorità individuate per le ulteriori aree definite nei P.R.I.P. trovano applicazione nell'ambito dei bandi territoriali.

1.2 Priorità tecniche

1.2.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Con riferimento al paragrafo del P.S.R. 5.3.2.4. "Principi generali di attuazione dell'Asse" nel sub paragrafo "Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati" si stabilisce di seguito l'ordine di priorità tecnico.

Al fine di corrispondere, in relazione agli obiettivi specifici perseguiti dalle Azioni, ad una applicazione differenziata e coerente in base ai fabbisogni espressi da ciascuna area, tale ordine di priorità è diversificato in funzione degli ambiti generali di pianura, collina e montagna così come descritto nella Tabella 3 che segue. Tale ordine di priorità è diversificato anche in funzione di quanto disposto obbligatoriamente dal P.S.R. per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214 nelle aree di pianura

con esclusione di quelle ricadenti in Rete Natura 2000 (obbligo di attuazione congiunta dell’Azione 2 con l’Azione 9 e/o 10).

Tabella 3: Livelli di priorità tecniche applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2011.

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
<i>214</i>	<i>2+9 e 10</i>	<i>P1</i>	-	-
	<i>2+9</i>	<i>P2</i>	-	-
	<i>2+10</i>	<i>P2</i>	-	-
	<i>10</i>	<i>P3</i>	<i>P1</i>	-
	<i>9</i>	<i>P4</i>	<i>P2</i>	-
	<i>8</i>	<i>P5</i>	<i>P3</i>	<i>P1</i>
	<i>2</i>	<i>P1</i>	<i>P3</i>	<i>P1</i>
	<i>5</i>	<i>P6</i>	<i>P5</i>	<i>P3</i>
	<i>6</i>	<i>P6</i>	<i>P5</i>	<i>P3</i>
<i>221</i>	<i>1</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>	-
	<i>2</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>	-
	<i>3</i>	<i>P2</i>	-	-

I diversi livelli di priorità assegnati alle azioni, così come riportati in Tabella 3, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità, a meno che nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi.

1.2.2 Priorità tecniche disposte a livello territoriale provinciale

L’ordine di priorità delle altre Azioni (cioè quelle non attivate obbligatoriamente dalla Regione), anche in combinazione tra loro, viene stabilito nei bandi di attuazione, in funzione delle caratteristiche dei territori e delle realtà strutturali agricole/forestali.

Al fine di favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo, coerentemente con quanto disposto dal precedente paragrafo 1.2.1, si stabilisce che:

- l'azione 2 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all’azione 3;
- l'azione 1 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all’azione 3.

1.3 Priorità soggettive

1.3.1 Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna

Tra i criteri di selezione, quelli inerenti le caratteristiche dell'azienda e/o del beneficiario vengono riconosciuti come priorità soggettive, come descritto nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

Tali priorità agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata rispetto alle priorità di tipo territoriale ed alle priorità di tipo tecnico.

Sono stabilite quali priorità soggettive quelle con valenza ambientale (ad esempio aziende che partecipano ad accordi agroambientali o aziende con ordinamento colturale prevalentemente intensivo).

Altre priorità soggettive (es. giovani, aziende con produzioni legate a circuiti di qualità regolamentata) possono essere applicate se subordinate a quelle con valenza ambientale e qualora applicate tra interventi aventi la medesima valenza ambientale. La Regione attribuisce inoltre priorità alle aziende certificate biologiche quale priorità soggettiva. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle altre Misure previste dall'Asse 2, coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti e pertanto è accordata priorità ad aziende certificate biologiche a parità di valenza ambientale delle domande.

1.3.2 Priorità soggettive stabilite dai P.R.I.P.

L'ordine di priorità delle priorità soggettive è stato definito nei P.R.I.P..

Tuttavia, nel meccanismo di selezione delle domande, le priorità di tipo soggettivo, presenti nei P.R.I.P., devono essere coerenti con quanto disposto al paragrafo 1.3.1 del presente documento.

1.4 I meccanismi di incentivazione finanziaria

Sono da considerarsi aggiuntivi ai criteri di priorità precedenti e sono riserve finanziarie dedicate ad alcuni interventi obbligatori, precisati nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4, volti ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio.

Tali riserve verranno definite con apposito atto deliberativo regionale in accordo con i livelli territoriali provinciali interessati. Non sono ammesse riserve finanziarie diverse da quelle definite con il predetto atto regionale.

1.5 Priorità trasversali stabilite per tutti gli Assi del P.S.R.

Le priorità trasversali previste dal P.S.R. sono applicate come segue:

- il sostegno e l'incentivazione dei **giovani imprenditori** è realizzato accordando specifiche priorità agli interventi di sostegno alle aziende agricole situate in aree svantaggiate. Tale priorità è una priorità soggettiva ed è esercitata come tale nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto, è accordata priorità ad aziende condotte da giovani imprenditori a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2;

- la **valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico** è perseguita attraverso il sostegno alle produzioni biologiche, senza limitazioni territoriali all'attuazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214. Questa priorità trasversale pertanto non attribuisce all'Azione 2 "Produzione biologica" sempre il livello di priorità massima;
- la **promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM** è applicata quale priorità soggettiva limitatamente alla zootecnia. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto è accordata priorità ad aziende certificate **NO OGM** a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2.

1.6 La selezione degli interventi dell'Asse 2

Come già sopra definito, la selezione degli interventi dell'Asse 2 è effettuata attraverso graduatorie in ambito regionale o provinciale.

La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R. e dai P.R.I.P. in base:

1. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree preferenziali;
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità tecniche;
5. alle priorità soggettive.

2. Zonizzazione

Le modalità di attribuzione alle particelle catastali delle zonizzazioni previste per l'attuazione dell'Asse 2 sono riportate di seguito nel presente Programma.

In ogni caso, le priorità territoriali stabilite dal P.S.R. e dai P.R.I.P. possono essere attribuite alle particelle catastali anche se sono solo parzialmente incluse nelle aree preferenziali, con una tolleranza del 5% in termini di superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

3. Accordi agro-ambientali locali

Le disposizioni per l'attuazione degli accordi agro-ambientali locali potranno essere definite con eventuale atto deliberativo regionale.

4. Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.

Le strategie provinciali per l'Asse 2 contenute nei P.R.I.P. approvati dalla Regione sono applicate, coerentemente con quanto stabilito al paragrafo 5.3.2.4, attraverso l'approvazione di bandi territoriali definiti secondo le indicazioni e i criteri contenuti nei Programmi Operativi di Misura e nel presente Programma di Asse.

I criteri di priorità territoriali e/o tecnici e/o soggettivi definiti nei P.R.I.P., attribuendo specifiche priorità, devono essere applicati nei bandi territoriali secondo quanto già previsto nei P.R.I.P..

In assenza di specifica definizione dei predetti criteri nell'ambito dei P.R.I.P., i bandi:

- dovranno applicare i “Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2” di cui al paragrafo 1 del presente Programma;
- potranno dettagliare, nel rispetto delle priorità stabilite per i criteri di priorità territoriali per gruppo di tutela, le priorità tra le aree facenti parte di ciascun gruppo;
- potranno definire specifiche priorità territoriali e/o tecniche e/o soggettive per quanto non previsto nei “Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2” di cui al paragrafo 1 del presente Programma.

Inoltre, si stabilisce che il contenuto dei bandi deve attenersi a quanto previsto nei P.R.I.P. nei casi in cui le Province abbiano previsto di escludere dal sostegno di specifiche Misure/Azioni (o di ammettere a condizioni particolari) parte dei territori oggetto di applicazione oppure una o più colture.

5. Disposizioni per la Misura 214

5.1 Azione 1 “Produzione integrata” e Azione 2 “Produzione biologica”

In merito alla concessione degli aiuti delle Azioni 1 e 2 della Misura 214, con riferimento alle limitazioni specifiche previste da alcuni P.R.I.P. e dalla demarcazione stabilita dal PSN tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007, valgono le indicazioni di seguito riportate.

Sulle superfici che non possono essere oggetto di aiuto in relazione a quanto disposto dai P.R.I.P. e dalla demarcazione prevista dal P.S.R. tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) 1234/2007, oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei casi di adesione all'Azione 1 della Misura 214: adottare obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto;
- nei casi di adesione all'Azione 2 della Misura 214: comunque rispettare quanto stabilito per le superfici non oggetto di produzioni biologiche dai regolamenti comunitari vigenti in materia (aree di produzione escluse dal regime di produzione biologica) .

In ogni caso, l'esclusione dal sostegno di certe colture non potrà mai compromettere l'applicabilità del sistema di controllo previsto per gli impegni agroambientali sia in attuazione della Misura 214 del P.S.R. sia in attuazione della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche e integrazioni.

5.2 Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Sono oggetto dell'Azione 9:

1. obbligatoriamente le superfici oggetto degli investimenti non produttivi di cui all'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.). Tale obbligo sussiste anche qualora ricorrano, a seguito dell'applicazione del regime di controllo previsto dal Reg. (CE) n. 1975/2006, mancati riconoscimenti, totali o parziali, dei sostegni finanziari dell'Azione 3 della Misura 216, sempreché sussistano tutti i requisiti richiesti per l'adesione all'azione 9 della Misura 214;
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall'Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Si precisa che l'Azione può interessare contemporaneamente le superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che, per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3.

E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216.

6. Previsione di attuazione delle Misure

Rispetto alla cadenza di apertura di bandi territoriali riportata nella deliberazione n. 168/2008, si prevede per quanto riguarda la Misura 214 e la Misura 216 Azione 3 l'attivazione di un bando nel 2010 a valere sulle risorse libere risultanti nei P.R.I.P. per le misure medesime, con eventuale apertura di un nuovo bando nel 2013 a seguito del reperimento di economie nella misura o della ridefinizione dei piani finanziari dei P.R.I.P..

Per quanto attiene le altre misure dell'Asse 2 – a seguito dell'analisi dello stato di attuazione e conseguente ridefinizione delle strategie finanziarie e dell'allocazione delle risorse nei P.R.I.P. e nel P.S.R. – con specifico atto deliberativo verrà definito il quadro complessivo della tempistica di apertura dei bandi per il restante periodo di programmazione.

7. Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari

Per quanto attiene alle misure di informazione rivolte al pubblico si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010 e successive modifiche o integrazioni.

Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.

1. DEFINIZIONI

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, richiamata dal P.S.R. (capitolo 5.3.2.2 e/o schede di misura) o dai P.R.I.P.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce e aggiorna una determinata cartografia utilizzata nel P.S.R. o nei P.R.I.P.
- SITI: sistema informativo territoriale (GIS) utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, che è collegato all'Anagrafe delle aziende agricole e fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui ai Reg. (CE) n. 73/2009 e 1975/2006.
- Sistema Operativo Pratiche (SOP): sistema informativo gestionale di AGREA utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo
- Anagrafe delle aziende agricole: banca dati regionale nella quale sono inserite le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura.

2. TIPO DI ZONIZZAZIONE

Le zone individuate dal P.S.R. e dai P.R.I.P. possono essere (rif. alla colonna "tipo di zonizzazione" della Tabella di cui al successivo paragrafo 7.):

- Cartografate: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle.

3. DEFINIZIONE OPERATIVA DELLE ZONIZZAZIONI CARTOGRAFATE

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2, riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura.

Eventuali elaborazioni necessarie per rendere coerente la cartografia ufficiale con gli obiettivi previsti dal P.S.R. e dai P.R.I.P. nonché con le relative modalità di gestione del P.S.R. devono essere formalizzate dagli Enti gestori con atto amministrativo.

I bandi territoriali dovranno contenere la lista delle cartografie di competenza provinciale utilizzate e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi.

4. GESTIONE DELLE ZONIZZAZIONI DA DICHIARARE

Le zonizzazioni da dichiarare, come definite al paragrafo 2, ricadono in una delle seguenti ipotesi:

- la cartografia non è disponibile e pertanto non viene inserita nel sistema,
- la cartografia è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali.

I bandi territoriali riportano l'indicazione delle zonizzazioni da dichiarare nonché i criteri tecnici necessari per l'individuazione delle relative particelle.

5. STRUMENTI TECNICI E GESTIONE DEI DATI

Il sistema SITI è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R. e dai P.R.I.P., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 6 viene caricata dal Servizio Sistema informativo-informatico agricolo regionale (SIAR) della Direzione Generale Agricoltura in SITI prima dell'apertura dei bandi territoriali.

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti a sistema.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in Anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui ai successivi paragrafi 6 e 10.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nelle domande di aiuto.

6. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi territoriali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato in SITI annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno che sarà valida per la presentazione delle domande come specificato al successivo paragrafo 10.

Una volta stabilizzata la situazione degli aggiornamenti, gli enti gestori inviano il materiale entro il 20 gennaio al Servizio programmi, monitoraggio e valutazione. Successivamente il SIAR attiverà l'aggiornamento a sistema che sarà completato entro l'apertura della presentazione delle domande in SOP per il primo bando attivato nel corso dell'anno.

7. QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLE DELIMITAZIONI GEOGRAFICHE NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'ASSE 2

Di seguito si riporta l'incidenza delle singole delimitazioni sulle Misure/Azioni interessate ed il tipo di zonizzazione.

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone svantaggiate	Reg. (CE) 1698/05, art. 50 Dettaglio applicativo della Direttiva 268/75	<ul style="list-style-type: none">• 211• 212	Cartografata Dichiarata in alcune Province

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Fasce altimetriche	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 • 214 – 4 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 	Cartografata
Zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio	Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	<ul style="list-style-type: none"> • 226 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati Non gestita nel sistema SITI, dichiarata nelle domande a SOP
Comuni a basso carico di azoto zootecnico	Determinazione Direzione Generale Ambiente 2184/2008	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 Int. Cover crop • 214 – 4 Int. 1 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Aree protette (Parchi e riserve naturali)	L. R. 6/2005	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 - 1 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Aree di riequilibrio ecologico	L. R. 6/2005 art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 • 227 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L. R. 6/2005 art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • 216 - 1 	Cartografata
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Rete Natura 2000	Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE	<p>Tutte le misure dell'Asse 2</p> <p>Nel caso della misura 216 az. 2 le zone ammissibili sono costituite unicamente dalle ZPS del Delta del Po</p>	Cartografata
Centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale Aziende faunistico-venatorie	L. R. 8/1994 art. 41 L. R. 8/1994 art. 43	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 	Cartografata
Oasi di protezione della fauna Centri pubblici di riproduzione della fauna	L. R. 8/1994 art. 19 L. R. 8/1994 art. 19	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 1 • 216 – 3 	Cartografata
Zone di ripopolamento e cattura Zone di rifugio	L. R. 8/1994 art. 19 L.R. 8/1994 art. 22	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 	Cartografata
Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE L.R. 50/1995 Piano di Tutela delle Acque	Tutte le Misure dell'Asse 2	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	Specifici atti delle Province	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 	Cartografata Dichiarata in alcune Province
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	Cartografata
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità	Allegato 1 al P.S.R. 2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> • 214 - 3 • 214 – 8 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Ripristini ambientali 2078/92 – 1257/99	Reg. (CE) 2078/92 e Reg. (CE) 1257/99	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 	Non gestita nel sistema SITI, dichiarata nelle domande a SOP
Superfici agricole in ambiti periurbani dei PTCP	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 221 	Cartografata

8. ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE PER LE AREE A RISCHIO DI EROSIONE IDRICA E DI FRANOSITÀ - ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DEFINITE NELLA CARTOGRAFIA

Ai fini della selezione delle domande presentate sulle Misure dell'Asse 2, le classi definite nella carta dell'erosione (allegato 1 al P.S.R. 2007-2013) vengono accorpate come segue.

Classe di erosione	Definizione valida per i criteri di selezione
Erosione idrica molto bassa o tollerabile	Rischio erosione molto basso o tollerabile
Erosione idrica bassa	Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità
Erosione idrica moderata	
Erosione idrica alta	
Erosione gravitativa prevalente	

9. DISTACCO DEI COMUNI DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 17/2009)

I Comuni interessati dalla L.R. n. 17/2009, ai fini dell'attuazione delle Misure dell'Asse 2, sono assimilati ai territori delle zone omogenee di "collina" previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna, in coerenza a quanto stabilito nel P.S.R. versione 5 notificato alla Commissione Europea in data 8 luglio 2010.

10. CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, O DI AIUTO/PAGAMENTO E DI PAGAMENTO

10.1. Misure 211 e 212

Per le Misure 211 e 212, attuate su base annuale, a partire dall'annualità 2011 nei casi di presentazione di domande di aiuto/pagamento, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande.

10.2. Misura 214

Per la misura 214 si distinguono i seguenti casi:

- a) **per le domande di aiuto o di aiuto/pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013** è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento. Si fa eccezione per il bando 2010, per cui è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata alla data dell'8 febbraio 2010, già presente a sistema;
- b) **per le domande di pagamento:**
 - l'ammissibilità delle superfici rimane definita, per tutto il periodo di impegno, in base alla situazione delle delimitazioni geografiche presente nella domanda di aiuto o di aiuto/pagamento, utilizzata ai fini della concessione;
 - ai fini del calcolo del pagamento si applica la situazione delle delimitazioni geografiche secondo la seguente articolazione:
 - **per le domande di pagamento relative al Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006**, l'entità del calcolo è commisurata alla classificazione territoriale vigente al 31/12 dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di pagamento;
 - **per le domande di pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013** presentate nell'ambito dell'attuazione del bando 2008 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
 - **per le domande di pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con decorrenze degli impegni iniziali a partire dal 1° gennaio 2011**, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche

vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di aiuto/pagamento. Fa eccezione l'attribuzione dell'importo del premio per ettaro prevista per le superfici ricadenti in zone della rete Natura 2000: in questo caso la definizione (e pertanto l'attribuzione dell'importo) dell'appartenenza alla rete Natura 2000 viene verificata ogni anno, in relazione alla classificazione territoriale vigente al 31/12 dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di pagamento.

10.3. Misure 215, 216, 221, 226 e 227

Per le misure 215, 216, 221, 226 e 227, nelle domande di aiuto o di aiuto/pagamento e di pagamento è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento.

Meccanismo operativo di selezione per le misure/azioni

1. PREMESSA

Il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2 è definito in riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito abbreviato P.O. Asse 2).

La selezione e l'ordinamento in graduatoria delle domande presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti dalle Misure/Azioni dell'Asse 2 si basano su *criteri di tipo territoriale, di tipo tecnico e di tipo soggettivo*, così come definiti dal P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

La presente sezione definisce il meccanismo operativo per effettuare la selezione e l'ordinamento utilizzando tali criteri al fine di concentrare gli interventi all'interno delle aree preferenziali.

2. CRITERI TERRITORIALI

Le priorità assegnate da questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013.

Il P.O. Asse 2 parte generale, nel paragrafo "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" esplicita la modalità con cui la Regione Emilia-Romagna intende perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali.

Tale modalità prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

AREE DI TIPO A

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2: ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

Come previsto nelle rispettive schede di Misura del P.S.R., esclusivamente per le Misure 211 e 212, le *Aree agricole ad alto valore naturalistico* (così come definite al paragrafo 5.3.2.2 Zonizzazione - sub paragrafo 4 - Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie) assumono lo stesso livello di priorità assegnato alle aree della Direttiva Nitrati e alle aree della Rete Natura 2000.

- AREE DI TIPO B

Altre aree preferenziali: ovvero tutte le aree preferenziali di cui al paragrafo 5.3.2.3, eccetto le aree indicate al precedente alinea. Ad ogni Azione/Misura sono associate specifiche aree preferenziali.

- AREE DI TIPO C

Aree preferenziali di valenza locale: ovvero le aree individuate dai P.R.I.P..

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un'“unica area” alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinate rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A. Relativamente ad esse il P.S.R. ha demandato ai P.R.I.P. il compito di definire l'ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali.

Qualora ciò non fosse stato fatto, gli Enti competenti devono comunque utilizzare, ai fini della formulazione delle graduatorie, le aree preferenziali previste dal P.S.R. per ogni Azione/Misura, adeguandosi, in tal caso, all'ordine di priorità definito nella Tabella 1 del paragrafo 1.1.1 del P.O. Asse 2 parte generale.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il P.S.R. stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche mentre il P.O. Asse 2 parte generale definisce alla Tabella 2 del paragrafo 1.1.1 la priorità in relazione alle diverse sovrapposizioni.

Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongano più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Il valore del peso riferibile a ciascuna area preferenziale è definito dagli Enti competenti nei bandi territoriali nel rispetto di quanto indicato di seguito:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B deve essere di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B). Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B.
- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B valgono le seguenti precisazioni:

- se nel P.R.I.P. è stato indicato l'ordine di priorità delle singole aree, l'attribuzione dei pesi a ciascuna area deve rispettare tale ordine;
- in mancanza di indicazioni nel P.R.I.P. di un ordine di priorità delle singole aree, vale l'ordine di priorità stabilito per gruppo di tutela nel P.O. Asse 2 parte generale, Tabella 1 del paragrafo 1.1.1. In sede di formulazione del bando, gli Enti competenti possono articolare l'ordine di priorità delle aree facenti parte di uno stesso gruppo di tutela. L'attribuzione dei pesi deve rispettare tale ordine.

In ogni caso:

- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.
- per le aree di tipo C:
 - il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo C deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato all'ultima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;
 - il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo C avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo C di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.

I pesi attribuiti ai criteri territoriali dovranno essere riportati dagli Enti territoriali nei rispettivi bandi.

3. CRITERI TECNICI E SOGGETTIVI

Nei documenti citati in premessa si stabilisce che i criteri tecnici agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali e che i criteri soggettivi operano, a loro volta, in subordine rispetto ai criteri tecnici.

I P.R.I.P. individuano sia i criteri tecnici assegnando diversi livelli di priorità in base al tipo di Azione sia i criteri soggettivi in base a caratteristiche aziendali di tipo strutturale (ad esempio indirizzo zootecnico, frutticolo, orticolo, etc.) e/o del beneficiario.

In mancanza di una definizione di priorità relativa alle Azioni nei diversi P.R.I.P., gli Enti utilizzeranno le priorità stabilite dal P.O. Asse 2 parte generale.

La Regione Emilia-Romagna stabilisce che l'utilizzo dei criteri soggettivi nel meccanismo operativo di selezione deve essere coerente con gli obiettivi perseguiti dall'Asse 2. A tal fine si distinguono:

- A - criteri soggettivi con valenza ambientale;*
- B - altri criteri soggettivi (per esempio di tipo competitivo).*

Le priorità attribuite ai criteri soggettivi di tipo A assumono una diversa connotazione se applicate ad una Misura oppure alle Azioni che compongono una Misura. In particolare:

- se riferite alle Misure non suddivise in Azioni, costituiscono criterio di ordinamento a parità di punteggio derivante dall'applicazione dei criteri territoriali;
- se riferite alle Azioni in cui si articola una Misura, differenziano il valore della priorità tecnica assegnata a ciascuna Azione determinando di fatto una precedenza (esempio: priorità maggiore Azione 2 – indirizzo zootecnico, priorità minore Azione 2 - indirizzo frutticolo).

Le priorità individuate per i criteri soggettivi di tipo B possono essere utilizzate solo al fine di differenziare ulteriormente posizioni ex-equo al fine di pervenire all'ordinamento definitivo della graduatoria.

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, gli Enti procedono all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Misura/Azione
- b) applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici per Azione (esclusivamente per le Misure 214 e 221)
- c) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale per ciascuna Misura/Azione
- d) applicazione delle altre priorità soggettive

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale (fatto salvo le tolleranze stabilite al paragrafo 5 della Sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R" del presente Programma).

Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti dagli Enti per ciascuna area preferenziale.

Con riferimento specifico all'applicazione dei criteri territoriali per l'Azione 5 della Misura 214 e per la Misura 215, si stabilisce che la superficie da sottoporre al calcolo del punteggio sia la Superficie Agricola Totale condotta dall'azienda, così come risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi con riferimento a ciascuna Misura/Azione, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri tecnici, laddove previsti. In seguito, si procede ad un ulteriore ordinamento in relazione ai criteri soggettivi di tipo A e, in presenza di ex-quo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Il procedimento sopra descritto è di seguito schematizzato, a titolo esemplificativo e con riferimento ad alcune Azioni della Misura 214, attraverso un'apposita matrice che consente l'integrazione di tutte le Azioni considerate in un'unica graduatoria.

Ciascuna colonna della matrice contiene, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato ad una determinata Azione per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base:

- al numero di criteri di tipo tecnico (Azioni)
- al numero di priorità soggettive di tipo A che caratterizzano la medesima priorità tecnica. Ogni colonna, che individua una priorità tecnica, potrà essere pertanto riprodotta in base numero di priorità soggettive di tipo A.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna Azione e, all'interno dell'Azione stessa, in relazione alla priorità soggettiva di tipo A.

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità di tipo tecnico (Azioni) riconosciuto a livello locale;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi.

PRIORITA' TECNICHE/SOGGETTIVE

	<i>Azione 8</i>	<i>Azione 2 - zootecnico</i>	<i>Azione 2- frutticolo</i>
	Beneficiario Rossi (100)	Beneficiario Bianchi (100)	
			Beneficiario Verdi (94)
		Beneficiario Rossi (91)	
	Beneficiario Bianchi (80)		Beneficiario Gialli (80)
	Beneficiario Neri (73) Beneficiario Verdi (73)		
			Beneficiario Rossi (63)
		Beneficiario Gialli (60)	
			Beneficiario Neri (25)
		Beneficiario Verdi (23)	
		Beneficiario Neri (5)	

Indicazioni per la lettura della matrice:

- il numero in parentesi riportato in ciascuna cella per ciascun potenziale beneficiario rappresenta il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato a una determinata Azione;
- nella cella con sfondo grigio è riportato il caso di punteggi uguali assegnati alla stessa Azione a due potenziali beneficiari; in tal caso per discriminare il posizionamento in graduatoria dei due beneficiari (ex-equo per il punteggio attribuito ai criteri territoriali dell’Azione 8) possono essere utilizzati i criteri soggettivi di tipo B.

**TRACCIA SCHEMATICA
PER LA REDAZIONE DEI BANDI TERRITORIALI**

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Misura _____ “ _____ ”

Obiettivi

Con il presente bando si intende dare attuazione alla Misura/Azione _____
“ _____ ” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
nonché a quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale
_____, dal Programma Operativo dell'Asse 2 approvato
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Programma Operativo della Misura _____ .

Obiettivi specifici

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo inserendo gli obiettivi specifici di Misura/Azione o l'intera Misura suddivisa in Azioni)

Beneficiari

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo individuando in relazione a quanto previsto dagli atti di programmazione gli specifici beneficiari, ivi comprese le eventuali caratteristiche soggettive)

Condizioni di ammissibilità

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare le condizioni di ammissibilità in capo alle aziende nonché, se ed in quanto previsto, le condizioni relative alle superfici e/o UBA)

Aree di applicazione/Localizzazione

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo con riferimento alla localizzazione dell'intervento)

Dotazione finanziaria

(l'Amministrazione competente procede ad individuare nel presente paragrafo le risorse messe a disposizione per l'attuazione del bando indicando eventuali riserve per Azioni)

Entità degli aiuti

(l'Amministrazione competente riporta nel presente paragrafo i livelli di aiuto concedibile)

Presentazione delle domande

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo riportando la modalità di presentazione delle domande come definita da AGREA, la tempistica ed indicando l'eventuale ammissibilità del ritardo di 25 giorni)

Istruttoria

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo indicando: le modalità riferite alla competenza delle Amministrazioni titolari e delle Amministrazioni cointeressate in relazione a quanto previsto nel Programma Operativo di Misura; la struttura preposta all'istruttoria; il Responsabile del procedimento; gli uffici presso i quali è possibile l'accesso agli atti; i tempi dell'istruttoria e del procedimento complessivo; le modalità di applicazione dei criteri di selezione nella sequenza di priorità, anche eventualmente connesse agli Accordi agroambientali locali; l'analisi e la verifica delle zonizzazioni in caso di specifica istanza del richiedente)

Cumulabilità degli aiuti e modulazioni

(l'Amministrazione competente riporta nel presente paragrafo la casistica ed i criteri di cumulo nonché di eventuale conseguente modulazione)

Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

(l'Amministrazione competente procede ad individuare nel presente paragrafo le modalità di approvazione e di utilizzo della graduatoria e di concessione degli aiuti)

Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere

(l'Amministrazione competente riporta nel presente paragrafo la descrizione degli impegni connessi alla Misura/Azione, ivi compresi gli obblighi connessi al regime della Condizionalità)

Connessione tra i diversi impegni o tra le diverse Azioni

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo descrivendo le eventuali connessioni esistenti tra le Azioni nonché le relazioni tra gli impegni se ed in quanto compatibili con la Misura/Azione messa a bando)

Tempi di esecuzione dei lavori

(l'Amministrazione competente nel presente paragrafo riporta, per le Misure/Azioni che lo prevedono, i tempi di esecuzione dei lavori e le modalità di comunicazione di tale esecuzione)

Domanda di pagamento

(l'Amministrazione competente richiama nel presente paragrafo le modalità definite da AGREA nonché la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, se ed in quanto la Misura/Azione preveda tale tipologia di domanda)

Controlli e sanzioni

(l'Amministrazione competente nel presente paragrafo indica: le modalità di gestione e controllo con riferimento ai Regolamenti comunitari e alle competenze di AGREA; gli inadempimenti e connessi riduzioni, recuperi, decadenze; il sistema sanzionatorio previsto)

Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

(l'Amministrazione competente nel presente paragrafo indica le modalità per dar luogo al cambio di beneficiario e al subentro negli impegni ove previsti nonché i diritti e gli oneri in capo al soggetto subentrante)

Riferimenti normativi

(l'Amministrazione competente indica nel presente paragrafo tutti i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali che giustificano e regolano la corretta attuazione della Misura/Azione nonché i riferimenti al procedimento amministrativo e alla privacy)

Ulteriori paragrafi che l'Amministrazione ritenga necessari per la corretta attuazione della Misura/Azione

**Programma Operativo della Misura 214 - Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.
Versione consolidata.**



MISURA 214

PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- 1 **Obiettivi**
- 2 **Caratteristiche della Misura**
- 3 **Beneficiari**
- 4 **Requisiti e impegni**
- 5 **Aree di applicazione**
- 6 **“Domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali**
- 7 **Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali**
- 8 **Gestione finanziaria**
- 9 **Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**
- 9 bis **Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni**
- 10 **“Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni**
- 11 **Istruttoria delle domande**
- 12 **Cambio di beneficiario**
- 13 **Controlli**
- 14 **Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 15 **Condizionalità**
- 16 **Accordi Agroambientali Locali**
- 17 **Riferimenti normativi**

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006:	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999
P.S.R. 2007-2013:	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005
P.R.I.P.	Programma Rurale Integrato Provinciale
Domanda di aiuto:	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) 1975/2006)
Domanda di pagamento:	domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/2006)
Periodo di impegno:	periodo di durata QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 DECENNALE per gli impegni riferibili all’Azione 9, VENTENNALE per gli impegni riferibili all’Azione 10, in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all’accoglimento di specifica “domanda di aiuto”. Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"
Decorrenza del periodo di impegno:	fermo restando quanto già previsto per gli impegni con decorrenza dall’annualità 2008, per le domande di aiuto a valere sui bandi provinciali attivati dal 2010 la decorrenza iniziale dell’impegno corrisponde all’inizio dell’anno solare. Per l’Azione 9 della Misura 214 si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche disposizioni contenute nel Programma Operativo dell’Asse 2 e nelle "Schede tecniche attuative" relativamente ai casi di adesione concomitante all’Azione 3 della Misura 216.
Condizionalità:	norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/2003. I riferimenti al Regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009
Rete Natura 2000	i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE
Requisiti:	requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall’articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) 1698/2005
Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 (con esclusione dell’Azione 7):	specifiche tecniche. Le schede tecniche attuative sono approvate con specifico atto della Regione Emilia-Romagna
Amministrazione competente:	Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.
O.P. / A.O.P.	Organizzazione dei produttori /Associazione delle Organizzazioni dei produttori

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni a gestione provinciale:

Azione 1 - "Produzione integrata"

Azione 2 - "Produzione biologica"

Azione 3 - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"

Azione 4 - "Incremento della sostanza organica"

Azione 5 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"

Azione 6 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"

Azione 8 - "Regime sodivo e praticoltura estensiva"

Azione 9 - "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Azione 10 - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

3. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/2005.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero “periodo di impegno”**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle “Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214”.

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 “Beneficiari” dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno)
- per le UBA:
 - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
 - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5 si farà riferimento alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 che non hanno presentato, ovvero per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007-2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P., nel Programma Operativo dell'Asse 2 e nelle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative".

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P. ed al Programma Operativo dell'Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

6. "Domande di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali

Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 214 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto" risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le "domande di aiuto" per la Misura 214 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

Il Direttore Generale Agricoltura stabilirà con proprio atto la scadenza per la presentazione delle "domande di aiuto", da valere per l'intero territorio regionale.

Per i bandi provinciali con impegni decorrenti dall'annualità 2011, le "domande di aiuto" non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni; ciò a differenza di quanto verificatosi nel bando con impegni decorrenti dall'annualità 2008.

Per detti bandi, i beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 (si assumono pertanto i medesimi termini di presentazione delle domande di cui al successivo paragrafo 10).

Nel caso in cui soggetti che hanno ottenuto la concessione del sostegno non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),

- né idonea istanza di rinuncia all'impegno,

fatte salve le verifiche dell'ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell'impegno, la "domanda di aiuto" manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L'accoglimento di "domande di aiuto" oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole "domande di pagamento" si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter le accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell'aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto, salvo i casi specificamente contemplati dal PSR e dai documenti attuativi regionali.

Le "domande di aiuto" per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).

Si ammettono quali uniche eccezioni la presentazione di domande di nuovi impegni per Azioni 3 o 4 in particelle già impegnate per l'Azione 1 e la presentazione di domande per la sola Azione 3 in particelle già impegnate per l'Azione 2. In entrambi i casi devono ricorrere le seguenti condizioni:

- le Azioni 3 o 4 sono singolarmente attivabili;
- le Azioni 1 o 2 sono al momento attivate singolarmente non in abbinamento con le Azioni 3 o 4.

Un ultimo caso particolare riguarda superfici oggetto di impegni in scadenza nell'anno solare 2011 la cui relativa "ultima" domanda di pagamento sia stata presentata con riferimento alla campagna di raccolta delle domande del 2010. Per tali superfici si ritiene di poter ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la

decorrenza dei termini dal 1 gennaio 2011. Relativamente a dette domande, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Per le sole Azioni 1 e 2, unicamente in relazione all'attivazione di specifici bandi provinciali di assunzione di nuovi impegni:

- le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere territoriale" possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima della emanazione dei bandi provinciali e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere colturale" non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti colturali (vedi successivo paragrafo 10 – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal presente Programma, nel limite di quanto disposto dall'art. 45 del Reg. (CE) 1975/2006.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

La Misura 214 in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande ed al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):
 - Azioni 1 e/o Azione 2;
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio

e

- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

7. Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali

Graduatorie

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati, nel rispetto dei tempi di approvazione indicati nei propri bandi, che non potranno comunque superare i 90 giorni dalla data di acquisizione delle domande.

La procedura di selezione si effettuerà per “azioni”; le Amministrazioni competenti assegneranno, infatti, a ciascuna azione di cui è composta la domanda il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel bando territoriale.

La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell'Amministrazione “titolare” di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

I richiedenti per i quali è accolta specifica “domanda di aiuto” per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l'obbligo di presentare le periodiche “domande di pagamento” nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

Criteri operativi di selezione

I criteri di selezione indicati nei bandi provinciali devono fare riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, fermo restando quanto già previsto nelle specifiche deliberazioni concernenti la definizione degli obiettivi di spesa e quanto già disposto per il bando attivato nel 2008, si ritiene opportuno rivedere la scansione dei bandi per quanto attiene la presente Misura rispetto a quanto preventivato con la deliberazione n. 168/2008.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alla Misura 214 ed in considerazione dell'entità delle risorse già impegnate, per i bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2011 è utilizzabile la **totalità** delle risorse libere risultanti per ciascun P.R.I.P. con riferimento alla Misura medesima. L'entità delle risorse libere sarà definita per ciascun ambito territoriale con specifico atto deliberativo e costituirà la base di riferimento per la definizione dell'entità finanziaria da destinare ai bandi territoriali.

L'eventualità di attuare ulteriori bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2013 è condizionata al reperimento di risorse connesse a economie nella gestione della Misura 214 o alla ridefinizione dei piani finanziari dei P.R.I.P..

Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2013 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

Rispetto alle risorse definite nei bandi territoriali, le Province hanno facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15 aprile 2011.

9. Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

La maggiorazione degli importi introdotta nel P.S.R. 2007-2013 per determinate Azioni della Misura 214 (Azioni 1, 2, 8 e 9) nelle superfici ricadenti nelle aree Rete Natura 2000, è applicabile unicamente alle domande di pagamento per le quali l'originaria domanda di aiuto sia stata presentata in momenti successivi all'introduzione della stessa maggiorazione.

In annualità successive a quella di assunzione dell'impegno la corresponsione dei sostegni farà riferimento all'entità dei pagamenti dovuta in base alle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto e della decisione individuale di concessione del sostegno.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 dell'art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata +zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.

9 bis) Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni

Misura 214 e OCM ortofrutta.

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/07 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell'Asse 2 e l'OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni che *devono essere adottate per tutte le operazioni che ricadono sul territorio amministrativo regionale.*

Per le colture di cui sopra l'OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso gli aiuti previsti per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07.

Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l'Azione 1 "Produzione integrata", nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.

Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il PSR interviene per il finanziamento della Azione 1 "Produzione integrata" per tutti tipi di colture.

*Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l'agricoltura biologica, interviene **esclusivamente** il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici*

regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell'ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.

Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/07 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del PSR.

Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM

Le domande di aiuto a valere sulla Misura 214, riguardanti superfici oggetto delle colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 allegato 1 – parte IX, possono essere accolte unicamente qualora il beneficiario

- non sia socio di O.P./A.O.P.,

ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,

- nel caso in cui non sia attivata l'analogia azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

L'agricoltore che presenta una domanda di aiuto a valere sulle Azioni della Misura 214

- si impegna per l'intero periodo di durata delle obbligazioni agro-ambientali richieste a non richiedere/percepire pagamenti per le medesime superfici nell'ambito della Disciplina Ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P.

All'AGREA competerà l'attivazione dei necessari controlli incrociati.

Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.

- Bandi con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011:
 - *per la Romagna razza pura i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza;*
 - *per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza*

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato articolo 68, non potranno in alcun modo essere conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all'Azione 5 della Misura 214.

- Impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel periodo di programmazione 2000-06, *i beneficiari della Misura 214 - Azione 5 per*
 - *le Romagnola razza pura*
 - *le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese**non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per le medesime razze.*

10. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

- a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
- b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano culturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/09 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

La scadenza relativa alla presentazione delle sole domande di pagamento riferibili a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti, la cui domanda iniziale sia antecedente al 1 gennaio 2007, in applicazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/06, può essere prorogata con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura in ragione di quanto disposto al medesimo comma.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni dei PRIP o perché acquisite durante il corso dell'impegno e non richieste o richiedibili ad estensione/ampliamento di impegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2. Sono escluse le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

A) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI

1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è OBBLIGATORIO che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno" particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta

presentazione della specifica notificazione di produzione biologica nei tempi e nei modi prescritti.

Rientrano in tale casistica anche le richieste di corresponsione del sostegno per particelle già CONDOTTE al momento della assunzione dell'impegno e quindi già comprese nella originaria "domanda di aiuto", per le quali nell'annualità precedente non sia stato richiesto/ammesso a pagamento alcun sostegno.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno

- i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici,
- o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno è di norma concesso per le superfici e UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto" (ovvero nell'ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Estensioni/ampliamenti di impegno possono essere riconosciuti unicamente:

- se le ulteriori particelle e/o UBA sono dichiarate e richieste a pagamento nella domanda;
- fino a un incremento dell'estensione dell'impegno corrispondente al 25% rispetto all'estensione dell'impegno come da originaria domanda di aiuto, ovvero fino a un incremento della consistenza delle UBA corrispondente al 25% rispetto alla consistenza dell'impegno come da originaria domanda di aiuto;
- per i soli richiedenti che non hanno ancora concluso il terzo anno di impegno;
- non oltre le annualità del periodo di programmazione del P.S.R. 2007-2013;
- nel limite delle economie riscontrate sui pagamenti delle domande di pagamento e dei trascinamenti degli impegni assunti con i bandi 2008 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione (non è ammessa la possibilità di impiegare risorse libere per il pagamento di ampliamenti di impegni).

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro

regolamentare nazionale e regionale in materia di condizionalità (vedi successivo paragrafo 15).

11. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

12. Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verificano pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di **"inadempimento"** (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 che rimanda all'applicazione dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **"difformità" di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/2006.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006.

15. Condizionalità

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del controllo del rispetto della condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/2006 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all'anno di riferimento.

16. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. al punto 5.3.2.5. specifica che *“l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da Imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*; pertanto sono da attribuire a terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le priorità previste dai P.R.I.P. per la Misura 214.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

**Programma Operativo della Misura 216 – Azione 3.
Versione consolidata.**



MISURA 216
SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
AZIONE 3
Ripristino degli spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti
5	Aree di applicazione
6	Domande di aiuto
7	Selezione delle domande di aiuto
8	Gestione finanziaria
9	Domande di pagamento
10	Istruttoria delle domande
11	Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni
12	Controlli
13	Perdita dei requisiti e inadempimenti
14	Accordi Agroambientali Locali
15	Riferimenti normativi

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006:	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
P.S.R. 2007-2013:	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
P.R.I.P.:	Programma Rurale Integrato Provinciale
Domanda di aiuto:	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a), del Reg. (CE) 1975/06)
Domanda di pagamento:	domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/06)
Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216:	specifiche tecniche. Le schede tecniche sono approvate con specifico atto della Regione Emilia-Romagna
Amministrazione competente:	Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 216 prevede le seguenti Azioni a gestione territoriale provinciale:

- Azione 1 - Accesso al pubblico e gestione faunistica
- Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
- Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Per il dettaglio degli impegni si rimanda alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

Il presente Programma Operativo di Misura riguarda esclusivamente l'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario". Le Azioni 1 e 2 della Misura 216 sono disciplinate con specifico atto regionale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che si impegnano a dare applicazione all'Azione.

4. Requisiti

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti dall'Azione 3 della Misura 216, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

E' altresì necessario che i soggetti interessati alla presentazione di domanda di aiuto sull'Azione 3 della Misura 216 presentino contestualmente domanda di aiuto sull'Azione 9 della Misura 214, assumendo gli impegni previsti dall'Azione 9 medesima.

I soggetti richiedenti il sostegno dell'Azione 3 della Misura 216 che non siano collocati in posizione utile al finanziamento dell'Azione 9 della Misura 214 dovranno comunque rispettare gli impegni previsti dalla medesima Azione 9.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Il beneficiario deve garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per l'Azione 3 della Misura 216 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P., alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative" e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per l'Azione 3 della Misura 216 si farà riferimento alle descrizioni contenute nel P.S.R. 2007-2013, come recepite nei P.R.I.P. e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

6. Domande di aiuto

Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4, del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione dell'Azione 3 gli imprenditori agricoli di cui al precedente paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto" risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di aiuto per l'Azione 3 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA

Con determinazione del Direttore Generale Agricoltura verranno definite le scadenze per la presentazione delle "domande di aiuto".

Possono essere presentate "domande di aiuto" per l'Azione 3 unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi (vedi Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/2005).

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'adesione all'Azione 3 della Misura 216 siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le eccezioni specificamente previste nel P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative".

Per l'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna non concede supporti finanziari per particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La "domanda di aiuto" per l'adesione all'Azione 3 della Misura 216 è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto degli interventi ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo intervento ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), nei casi in cui la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso;
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di domanda, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni) per i quali la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio

e

- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

7. Selezione delle domande di aiuto

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di selezione indicati nei bandi territoriali che faranno riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, fermo restando quanto già previsto nelle specifiche deliberazioni concernenti la definizione degli obiettivi di spesa e quanto disposto per i bandi già attivati sulla Misura 216, si precisa quanto segue.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Azioni 1 e 3 ed in considerazione dell'entità delle risorse già impegnate o bandite, per i bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2011 sull'Azione 3 è utilizzabile la **totalità** delle risorse libere risultanti per ciascun P.R.I.P. su entrambe le Azioni sopracitate. L'entità delle risorse libere sarà definita per ciascun ambito territoriale con specifico atto deliberativo e costituirà la base di riferimento per la definizione dell'entità finanziaria da destinare ai bandi territoriali.

L'eventualità di attuare ulteriori bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2013 è condizionata al reperimento di risorse connesse a economie nella gestione o alla ridefinizione dei piani finanziari dei P.R.I.P..

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

Rispetto alle risorse definite nei bandi territoriali, le Province hanno facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15 aprile 2011.

9. Domande di pagamento

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/2006, lettera b), i sostegni previsti dall'Azione 3 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la "domanda di pagamento".

Le domande di pagamento devono essere presentate:

- ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto dell'Azione che dovrà essere effettuata entro e non oltre la data per l'ultimazione dei lavori indicata nella notifica di concessione ai beneficiari;
- entro la data ultima utile per la presentazione delle domande riportata nella notifica di concessione ai beneficiari.

10. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

11. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nell'ipotesi di subentro di un soggetto al beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 si dovrà fare riferimento alle seguenti due tipologie:

- qualora il cedente sia anche beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un cambio di beneficiario regolato ai sensi di quanto già previsto nella Misura 214;
- qualora il cedente non sia beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un subentro negli impegni regolato analogamente a quanto previsto per le Misure 211 e 212.

Pertanto, si dovranno seguire le relative procedure di riferimento.

12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione c (2007) 4161 del 12.9.2007. PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008";
- nel DM MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2010 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Con riferimento all'effettuazione dei controlli si specifica che i beneficiari sono tenuti per ogni interventi:

- per i casi di piantumazione, a conservare ogni fattura relativa a materiale acquistato (piante, eventuali shelter e/o altri tipi di protezione, tutori ecc.);
- per i casi di scavi e/o movimento terra
 - realizzati con il ricorso a terzi, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del servizio prestato;
 - realizzati senza il ricorso a terzi, a dimostrare di disporre in azienda delle macchine operatrici adeguate alla realizzazione degli interventi (documentazione UMA aziendale);
- per la realizzazione di interventi che richiedono l'acquisto di eventuali paratoie, tubazioni o manufatti in genere, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del materiale acquistato.

13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

In relazione alla connessione esistente tra l’Azione 3 della Misura 216 e l’Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Programma Operativo della Misura 214.

E’ inoltre previsto il “**recupero degli importi indebitamente percepiti**” (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all’applicazione dell’art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

14. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. al punto 5.3.2.5. specifica che “*l’applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221*”; pertanto sono da attribuire a terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all’atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le priorità previste dai P.R.I.P. per l’Azione 3 della Misura 216.

15. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Schede Tecniche attuative di Azione relative alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013.



MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

**SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE
DELLE AZIONI**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10

**Bandi Provinciali con decorrenza degli impegni
dall'annata agraria 2010/2011**

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- Azione 1 Produzione integrata**
- Azione 2 Produzione biologica**
- Azione 3 Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque**
- Azione 4 Incremento della sostanza organica**
- Azione 5 Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono**
- Azione 6 Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione**
- Azione 8 Regime sodivo e praticoltura estensiva**
- Azione 9 Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario**
- Azione 10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali**

Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA - DIA

Documenti tratti dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007

- Allegato 2 - Criteri per l'utilizzazione agronomica
- Carichi di Azoto di origine zootecnica per Comune

Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/99
P.S.R. 2007-2013	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/05
“P.O. Asse 2”	Programma Operativo dell’Asse 2 del P.S.R. 2007-2013
“P.O. Misura 214”	Programma Operativo della Misura 214
P.R.I.P.	Programma Rurale Integrato Provinciale
“Schede Tecniche attuative della Misura 214”	“Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” (con esclusione per l’Azione 7) – Le presenti specifiche tecniche attuative
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) n. 1975/06)
Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta alle Autorità Nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) n. 1975/06)
Periodo di impegno	QUINQUENNALE per gli impegni riferibili alle Azioni 1,2,3,4,5,6,8 DECENNALE per gli impegni riferibili all’Azione 9 VENTENNALE per gli impegni riferibili all’Azione 10 in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all’accoglimento di specifica “domanda di aiuto” Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"
Decorrenza del periodo di impegno	Per le domande di aiuto presentate nell’annualità 2008, la decorrenza iniziale di impegno corrisponde al primo giorno stabilito per la presentazione delle domande Fatto salvo quanto successivamente disposto, per le domande di aiuto presentate nell’annualità 2010, la decorrenza iniziale dell’impegno corrisponde all’inizio dell’anno solare Per l’Azione 9 della Misura 214 si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel paragrafo 5 “Disposizioni per la Misura 214” – Sottoparagrafo 5.3 – della <i>Parte generale</i> del Programma Operativo dell’Asse 2 e nelle "Schede tecniche attuative" relativamente ai casi di adesione concomitante all’Azione 3 della Misura 216
Condizionalità	I richiami al Reg. (CE) n. 1782/2003 sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) n. 73/2009
Rete Natura 2000	I richiami alla Direttiva n. 79/409 sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE.
O.P. / A.O.P	Organizzazione dei produttori /Associazione delle Organizzazioni dei produttori

AZIONE 1

Produzione integrata

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) rilevanti, seppur con notevoli differenziazioni territoriali, in rapporto alla distribuzione degli orientamenti produttivi prevalenti.

In considerazione degli effetti che l'agricoltura ha determinato o potrebbe determinare sulle principali componenti ambientali (in particolare: bassa qualità di alcuni corpi idrici, dispersione della risorsa idrica, erosione superficiale dei suoli e ridotti tenori di sostanza organica, ecc.) o sugli operatori agricoli e la popolazione in aree a alta concentrazione di colture a elevato impiego di fitofarmaci (frutticole e vite), si ritiene necessario consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.

L'Azione "Produzione integrata", in particolare, si presta alla adozione anche su aree piuttosto vaste e può rappresentare anche in futuro l'elemento base di accordi agroambientali, parte integrante di interventi localizzati su aree sensibili dal punto di vista ambientale quali le aree preferenziali.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione integrata" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto, grazie alle azioni di sostegno al mantenimento e all'introduzione di tecniche di produzione sostenibili, ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Da questo punto di vista i rapporti di valutazione intermedia e finale del PRSR hanno evidenziato, per la produzione integrata nel confronto con la Buona Pratica Agricola Usuale i seguenti risultati:

- *per i prodotti fitosanitari: è stata rilevata una riduzione media delle quantità impiegate del 20-35 % ed ulteriori importanti vantaggi in termini di minore impatto sulla salute umana (dei produttori in primo luogo) e sull'ambiente, grazie alla selezione dei prodotti impiegati quali, a titolo d'esempio, una riduzione dei prodotti a elevata e media tossicità acuta compresa tra il 70 ed il 90% ed una riduzione dei prodotti a elevata tossicità cronica (cioè a potenziale rischio di carcinogenesi, mutagenesi e teratogenesi) fra il 40 e il 95%*
- *per i fertilizzanti: è stata rilevata una riduzione quantitativa media del 30-45 % delle quantità impiegate di macroelementi (N, P e K); anche in questo caso sono poi stati ottenuti ulteriori vantaggi dovuti a metodi ed epoche di applicazione (es.: epoca e frazionamento fertilizzanti) che determinano un minore rilascio nelle falde pari a circa il 40% per l'azoto ed il 60% per fosforo.*

La azione Produzione integrata partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- *Sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli e alla tutela della qualità della risorsa idrica;*
- *Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.*

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 1 della Misura 214. Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 1 "Produzione Integrata" contribuisce alla sfida "Gestione delle risorse idriche" attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)".

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sulla intera superficie aziendale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di coltura), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare l'Azione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. L'impegno quinquennale riguarderà la SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i casi in cui sia riconoscibile la fattispecie di corpi separati come definiti nel successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

L'Azione 1 – Produzione integrata viene diversificata in due sottoazioni:

- *introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione alla azione Produzione integrata ;*
- *mantenimento: per aziende aderenti alla azione Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di impegno, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento ai caratteri indicati nella seguente tabella.

	beneficiario già sottoscrittore di impegni nel precedente quinquennio	beneficiario che non ha mai sottoscritto impegni
totalità delle superfici aziendali mai impegnate in precedenza	nuova introduzione	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza < 50%	mantenimento	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza > 50%	mantenimento	mantenimento

La corresponsione dei pagamenti agroambientali per gli anni successivi alla prima annualità, è sempre da riferire alle sole particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno e a quelle eventualmente ammesse ad estensione/ampliamento dell'impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

In annualità successive a quella di presentazione delle domande di aiuto, eventuali estensioni/ampliamenti di impegno possono essere riconosciuti solo nei casi ammessi dal "P.O. Misura 214".

Fatti salvi i corpi separati come definiti dal P.S.R., sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni dei PRIP o perché acquisite durante il corso dell'impegno e non richieste o richiedibili ad estensione/ampliamento di impegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della Parte generale del "P.O. Asse 2".

Le particelle agricole acquisite in corso di impegno saranno oggetto della presentazione di una nuova distinta domanda di aiuto qualora vengano approvati gli specifici bandi provinciali e nei limiti ed alle condizioni disposte nel P.O. Misura 214 vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

Qualora in corso di impegno un'azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006:

- conservano le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno.

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

Il sistema di produzione integrata può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, strategie di difesa più avanzate, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla

stessa produzione integrata; in questo caso i maggiori impegni potranno essere utilizzati sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, che per la concessione di sostegni maggiori (cumulati per ogni impegno aggiuntivo fino ai massimali consentiti).

Specifiche indicazioni tecniche per la Azione 1 - Produzione integrata vengono di seguito richiamate:

A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione quadriennale di almeno tre diverse colture. E' fatto di norma divieto del ristoppio.

A questo proposito si specifica che:

- *ai fini del ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati colture analoghe e quindi non possono succedersi fra loro, con l'eccezione delle zone di collina e montagna dove è possibile effettuare la successione grano-orzo a seguito dell'erba medica o altro prato poliennale al massimo una volta nel quinquennio di impegno;*
- *le "Norme generali" e le "Norme di coltura" dei DPI dispongono specifici intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture.*

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari devono redigere un PIANO DI ROTAZIONE da formulare nei modi definiti nei DPI e da corredare alla domanda iniziale di impegno.

In sede di presentazione delle annuali DOMANDE DI PAGAMENTO, è sempre possibile apportare modifiche e/o integrazioni al PIANO DI ROTAZIONE, purché sia garantito il rispetto dell'originario impegno assunto per la totalità della superficie impegnata.

Le previsioni contenute nel PIANO DI ROTAZIONE devono annualmente corrispondere, per delimitazione delle particelle agrarie e per utilizzazione delle medesime, a quelle cui si riferiscono le DOMANDE DI PAGAMENTO (vedi art. 8 del Reg. (CE) n. 1975/2006).

Successivamente alla presentazione delle DOMANDE DI PAGAMENTO, analogamente a quanto previsto per le stesse dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 1975/2006, possono essere accolte modifiche unicamente in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

B) Fertilizzazione

I DPI che le aziende sono tenute a rispettare, vengono predisposti nel rispetto dei seguenti principi, fermo restando comunque l'obbligo del rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

B.1) definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI; l'obiettivo è di minimizzare gli impieghi di N, P e K in funzione delle esigenze delle colture e delle condizioni pedoclimatiche riducendo mediamente del 30% le quantità impiegate rispetto ai limiti cogenti normalmente praticati per le colture in questione nelle zone considerate e che,

in ogni caso, rispettano gli obblighi della baseline, come descritta nell'Allegato 3) al punto 15 e come da esempi riportati in Allegato 6; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i quantitativi massimi calcolati con il bilancio o, se inferiore, il massimale assoluto riportato nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI;

B.2) definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico; l'obiettivo specifico è aumentare l'efficacia dei fertilizzanti e di ridurre al massimo i rischi di lisciviazione e quindi i rilasci in falda di almeno il 40% rispetto agli standard di riferimento; ne deriva, per la azienda aderente alla misura l'obbligo a rispettare i vincoli di distribuzione di N, P e K nelle epoche e con specifici limiti massimi per ciascuna distribuzione (frazionamento);

B.3) impiego razionale dei effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi; vengono ammesse le distribuzioni nelle sole epoche corrispondenti a livelli di efficienza media e alta, con l'obiettivo di ridurre il rischio di perdite in acque superficiali e profonde del 30% circa; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i vincoli temporali e le modalità di distribuzione specifiche per la fertilizzazione organica riportati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI.

Le aziende aderenti all'Azione, per quanto ai punti precedenti, devono adottare le disposizioni inerenti alla "fertilizzazione" contenute nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI). Relativamente agli obblighi di redazione del **piano di fertilizzazione**, di effettuazione delle **analisi dei terreni** e delle **registrazioni** sull'impiego dei fertilizzanti si farà riferimento alle disposizioni contenute nella parte generale dei medesimi DPI.

C) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali e l'obbligo a attenersi ai vincoli dei bollettini provinciali. L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo di agire sinergicamente per la riduzione della lisciviazione dei nutrienti, delle problematiche fitosanitarie, nonché di contribuire anche alla qualità dei prodotti.

D) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano l'impegno delle aziende a rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati.

D.1) Collina: per contenere i rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa.

Lavorazioni e sistemazioni:

- *nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione.*

Per le sole colture erbacee poliennali è ammessa la esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- *scarificature dei prati di foraggiere per il rinnovo/rottura del cotico;*
- *lavorazioni di impianto, come per appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%;*

Per le restanti colture annuali è ammessa la sola semina su sodo o con minima lavorazione;

- *nei suoli con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m, mediante l'apertura di solchi acquai per la regimazione idrica.*
- *copertura vegetale dei suoli per pendenze medie oltre il 10%, con le seguenti modalità:*
 - *colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;*
 - *altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno- invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.*

Per quanto riguarda gli impianti in essere di colture arboree e di colture permanenti non è richiesta l'apertura di solchi acquai, ma devono comunque essere garantite sistemazioni per una idonea regimazione idrica. In caso di nuovi impianti deve essere invece sempre garantita o l'apertura dei fossi o, in alternativa, l'inerbimento permanente dell'interfila.

Si precisa che l'obbligo di copertura è relativo all'area omogenea ed agli appezzamenti interessati.

D.2) Pianura: per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi

- *copertura vegetale dei suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, con le seguenti modalità:*
 - *colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;*
 - *altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali, da intendersi SAU aziendale.*

E) Difesa e controllo delle infestanti

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di "Norme generali" e di specifiche tabelle riportate nelle "Norme di coltura" predisposte in coerenza con i principi e i criteri generali stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

La difesa fitosanitaria deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse (ad esempio preventive), sono privilegiate quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi della agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali e sul controllo e la taratura delle irroratrici:

E.1) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale:

I DPI contengono criteri di intervento e giustificazione basati sui seguenti principi:

- *gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.*
- *l'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazione di carattere zonale per aree omogenee (in questo ultimo caso riportate su bollettini pubblici).*

Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi l'obbligo a rispettare i criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura" dei DPI.

E.2) individuazione dei mezzi di difesa:

I DPI riportano, nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura", i mezzi di difesa utilizzabili dalla aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero max di interventi per ciascun principio attivo); le scelte contenute nei DPI si basano sui seguenti principi:

- *sono ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);*
- *vengono scelti i mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:*
 - *tossicità acuta o cronica per l'uomo,*
 - *dannosità sull'agroecosistema,*
 - *rischi di residui negli alimenti,*

- comportamento nell'ambiente.

E.3) controllo e taratura delle irroratrici:

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a controllo e taratura secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti; il controllo e taratura dovrà essere eseguito ad intervalli massimi 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti.

F) Gestione delle tare

Le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nelle "Norme generali" dei DPI.

G) Adempimenti di gestione aziendale

Le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nei DPI e nello specifico "Manuale di compilazione delle schede" ad eseguire:

- G.1) la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;
- G.2) la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

H) Specifiche indicazioni tecniche per azione supplementare di difesa integrata avanzata (DIA)

Le norme tecniche di difesa integrata avanzata sono definite per coltura nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata. Tali norme si riferiscono, in particolare, alle pomacee, drupacee e vite. A titolo di esempio di seguito si descrivono norme di difesa integrata avanzata per il pesco e per le pomacee:

- *Controllo avanzato lepidotteri pesco: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale e Bacillus thuringensis;*
- *Controllo avanzato lepidotteri pomacee: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale, virus della granulosi e Bacillus thuringensis;*

Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata.

*Per una più dettagliata individuazione degli impegni corrispondenti alla DIA si rimanda alle **Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA** e all'evoluzione delle specifiche tecniche DIA come recepite nell'ordinario aggiornamento dei DPI (vedi anche Deliberazione della Giunta regionale n. 575/2009).*

E' prevista la possibilità di disimpegno volontario annuale (da comunicare da parte del beneficiario all'Organismo Pagatore, agli organismi di controllo e al Servizio Fitosanitario). In tale caso viene concesso il sostegno disposto della produzione integrata.

Localizzazione

L'Azione Produzione Integrata e l'Azione Produzione Integrata congiunta a quella supplementare di difesa integrata avanzata (DIA), possono essere adottate in tutto il territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale con priorità per le aziende che aderiscono:

- al primo quinquennio di adesione (sottoazione “Introduzione”)
- alle O.P./A.O.P

In ogni caso, tali priorità sono assegnate in subordine alle priorità territoriali, così come definite dai criteri di priorità nel paragrafo 5.3.2.4 “Principi generali di attuazione dell’Asse”.

Condizioni di ammissibilità

E’ prevista la possibilità di adesione all’impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di S.A.U., oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha. Le superfici su cui insistono le colture definite dal Reg. CE 1234/07 Allegato 1 – parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per l’intervento 1 “Produzione integrata”, disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all’aiuto l’azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/2003.

Per le aziende a indirizzo frutticolo o viticolo (sia biologiche che integrate) a ciascuna delle colture presenti viene assegnato il valore standard medio di PLV del gruppo di colture di appartenenza, individuato al fine della quantificazione degli aiuti.

Per il calcolo della PLV media aziendale le singole superfici dovranno quindi essere moltiplicate per i valori sottostanti e il valore di PLV totale dovrà essere diviso per la SAU totale delle colture SAU.

Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
900	2400	4600	2200	4200	6900

Al fine della verifica dell’indirizzo frutticolo/viticolo, il totale della PLV riferita ai gruppi Vite e fruttiferi minori e Arboree principali, dovrà superare il 50% della PLV totale.

Altre prescrizioni

Colture in secondo raccolto

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due colture sulla stessa superficie. Tali colture non possono godere del regime di aiuti previsti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto dei disciplinari di produzione integrata e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la rotazione.

Finalità produttive particolari (seme, ecc.)

Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme - salvo colture espressamente disciplinate, vivai, medica da disidratare ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti e quindi è possibile l'accesso all'aiuto anche in tali casi particolari. Tuttavia in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si dà facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto indicandole come colture non soggette ad aiuto, rinunciando conseguentemente all'aiuto stesso.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dalle norme tecniche, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso pertanto non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopraccitate colture.

Le colture da seme o la coltura della medica da disidratazione rientrano tra le tipologie ammesse al regime di aiuti di cui alla presente Azione.

Colture in consociazione e sovesci

Non è ammessa la coltura in consociazione.

Gli appezzamenti di seminativo che contengono piante sparse di olivo, castagno da frutto, etc. saranno considerati gestiti come colture separate, scorporando le relative superfici, purché sia garantita un'area di rispetto sottostante la chioma degli alberi, non occupata dal seminativo, pari alla superficie scorporata.

E' ammessa la possibilità di praticare colture da sovescio che non potranno in alcun modo essere oggetto di raccolta.

Superfici non oggetto di aiuto

Alle superfici impegnate in riferimento alla domanda di aiuto ma **non ammissibili** a pagamenti di sostegni in quanto

- o investite a colture non disciplinate, o ritirate dalla produzione,
- o oggetto di eventuali limitazioni dei PRIP,
- o acquisite durante il corso dell'impegno e non richieste o richiedibili ad estensione/ampliamento,
- o relative a colture di cui al Reg. (CE) 1234/2007 effettuata da Azienda aderente a Programmi Operativi delle OP/AOP,

si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del "P.O. Asse 2".

Le operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione dovranno essere comunque registrate secondo quanto disposto dall'Azione 1 trascrivendo i prodotti e le relative utilizzazioni in modo da consentire in sede di controllo una loro rapida individuazione.

Colture oggetto dell'azione

Possono essere oggetto dell'Azione le seguenti colture:

- **arboree principali:** melo, pero, pesco, susino
- **vite e fruttiferi minori:** vite ad uva da vino, actinidia, ciliegio, albicocco, kaki, noce da frutto (sono sempre esclusi i noceti realizzati con aiuti comunitari per "imboschimenti")
- **ulivo** (olivo da olio)

- **barbabietola da zucchero**
- **ortive ed altre annuali:** aglio, bietola da foglia a costa verde per industria, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, cocomero, asparago, carota, cetriolo (coltura protetta), cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolo, fagiolino (industria e consumo fresco), finocchio, fragola, lattuga, melone, melanzana (coltura protetta e a pieno campo), patata, peperone (coltura protetta e a pieno campo), pisello, pomodoro da industria, pomodoro da mensa (in coltura protetta), radicchio, ravanello, sedano, spinacio, zucchino, zucca, barbabietola da seme (esclusa fase di vivaio), carota da seme, cavoli da seme, cipolla da seme, cicorie ed endivie da seme, erba medica da seme, lattuga da seme, pisello da seme, ravanello da seme, basilico, cece, prezzemolo, scalogno, cetriolo da seme, finocchio da seme
- seminativi (ai sensi del Reg. CE 1782/2003) e foraggere: soia, girasole, mais, mais dolce, sorgo, frumento duro e tenero, orzo, riso, erba medica, prati polifiti, graminacee foraggere, farro, girasole da seme, soja da seme, frumento da seme, colza.

Le colture assoggettabili alla DIA sono quelle indicate nelle **Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA**.

L'elenco sopra riportato può essere soggetto ad ampliamento in fase di aggiornamento dei disciplinari. In tal caso, le aziende sono tenute all'applicazione dell'Azione 1 su tutte le colture per le quali sono stati approvati i disciplinari a partire dalla prima annata agraria successiva alla pubblicazione dell'aggiornamento sul BURER.

I DPI includono le schede di registrazione di campo e magazzino e i relativi manuali di compilazione. Le schede devono essere compilate entro 48 ore dalla esecuzione delle operazioni colturali e di acquisto dei prodotti.

Le schede di autocertificazione devono essere conservate in copia o in originale presso la sede aziendale, il cui indirizzo deve essere segnalato in domanda per eventuali verifiche da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Si stabilisce inoltre che la sede di conservazione della documentazione deve essere esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda e che tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'impegno e per i cinque anni successivi.

E' possibile, in generale, la gestione informatizzata della scheda di autocertificazione, tenendo conto che:

- il software per la gestione informatizzata deve essere sottoposto a parere di conformità, dal punto di vista delle stampe prodotte, da parte della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;
- la gestione informatizzata non deve in alcun modo:
 - modificare le modalità di registrazione dei dati richiesti;
 - pregiudicare la possibilità della esecuzione dei controlli.

In caso di non adesione di uno o più corpi separati, al fine di consentire l'efficace verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti in azienda, si dispone quanto segue:

- nei casi in cui l'azienda sia dotata di un unico magazzino di fitofarmaci e di fertilizzanti, che serva sia le superfici dei corpi oggetto di impegno che quelle dei

corpi non oggetto di impegno, si dovranno registrare su schede separate gli impieghi riferiti a tutte le colture insistenti sulle superfici non oggetto di impegno;

- nei casi in cui l'azienda sia dotata di più magazzini, qualora sia possibile distinguere un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di corpi separati oggetto di impegno e un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di quelli non oggetto di impegno, per le colture insistenti sulle superfici dei corpi non oggetto di impegno è richiesta la tenuta e la registrazione dei quaderni di campagna nelle modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso dovrà essere garantita la disponibilità della documentazione amministrativa necessaria alla verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti.

Le aziende aderenti dovranno essere in grado di documentare se richiesto:

- la resa media ottenuta per le colture annuali e poliennali ammesse durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici eccezionali o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito;
- la resa ottenuta nell'annata, rispettivamente per le colture annuali e pluriennali.

Si precisa che le suindicate rese sono richieste sia per scopi statistici che per la corretta formulazione del piano di fertilizzazione.

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Integrata (IPI) – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e frutti-feri minori</i>	<i>Arboree principali</i>
110	209	275	330	440	528

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e frutti-feri minori</i>	<i>Arboree principali</i>
77	150	230	230	320	390

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agro-ambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Il sostegno previsto per le superfici foraggere è prioritariamente concesso qualora esse siano destinate alle produzioni di qualità regolamentata di cui alla L.R. 33/2002 “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare”.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10% secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono.

Introduzione Produzione Integrata (IPI) nelle aree della Rete Natura 2000– Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggiere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
121	229	302	363	484	580

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) nelle aree della Rete Natura 2000– Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggiere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
84	165	253	253	352	429

Difesa Integrata Avanzata (DIA)

Il sostegno per le superfici investite a pomacee, drupacee e vite, oggetto della DIA, è integrato per un valore di 150 Euro/Ha/anno, in aggiunta a quello previsto per le due sottoazioni "Introduzione" e "Mantenimento". Il sostegno integrativo non è concesso nelle annualità oggetto di disimpegno volontario annuale.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla Azione Produzione Integrata (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza". La presente azione è inoltre applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" o 4 "Incremento della sostanza organica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 1 "Produzione Integrata" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni delle azioni 3 e 4 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 1 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) 1234/07, si precisa che:

- *non è prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalla presente Azione;*

- *la presente Azione non è, in alcun caso, attivata per le aziende che aderiscono alle O.P./A.O.P limitatamente alle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX;*
- *i livelli di remunerazione degli impegni della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP sono quelli stabiliti per l'applicazione della presente azione.*

Pertanto, ai fini dei pagamenti alle aziende che aderiscono alla produzione integrata di cui alla Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/07, si stabilisce che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti dai programmi operativi delle OP/AOP, che attuano il medesimo Reg. CE 1234/07, per l'intervento 1 “Produzione integrata”, disposti dalla Disciplina ambientale. Infine, si evidenzia che alcuni impegni della presente Azione, sebbene siano stati definiti al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'art. 39, comma 3, dell'art. 40 comma 2 e dell'art. 47 comma 1 del Reg. (CE) 1698/05, non sono stati oggetto del calcolo dei costi di ottemperanza di cui all'allegato 3 e pertanto non sono oggetto dei sostegni finanziari previsti dalla presente azione. Tali impegni, sono attualmente i seguenti: A) Successione colturale; C) Irrigazione; D) Gestione del suolo; F) Gestione delle tare.

I Disciplinari di produzione integrata e le norme relative alla DIA sono a disposizione presso le Amministrazioni territoriali competenti e la Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, oltre che sul sito Internet [Ermesagricoltura](#). A seguito di aggiornamento, le aziende che aderiscono all'azione sono tenute all'applicazione delle norme come aggiornate.

E' altresì consultabile nel sito Internet [Ermesagricoltura](#) l'elenco aggiornato dei centri autorizzati per la taratura delle irroratrici.

AZIONE 2

Produzione biologica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) sulla qualità della risorsa idrica più elevati rispetto ai valori medi nazionali, seppur con notevoli differenziazioni territoriali. Gli stessi fenomeni di contaminazione di origine agricola colpiscono negativamente anche la qualità dei suoli, cui si deve aggiungere il dato dei contenuti di sostanza organica nel suolo che si attesta su valori medio-bassi. La principale risposta a tali problematiche è quella di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nella precedente programmazione, sotto il profilo ambientale (riduzione impiego input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo), qualitativo (sanitario e organolettico) ed economico (soprattutto in termini di valorizzazione commerciale).

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione biologica" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto grazie alle azioni di sostegno per il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione sostenibili ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- *Sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica;*
- *Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.*

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE – dell'Azione 2 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 2 "Produzione Biologica" contribuisce alla sfida Gestione delle risorse idriche attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)"

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o all'intero allevamento animale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modificazioni.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare l'Azione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. L'impegno quinquennale riguarderà l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i casi in cui sia riconoscibile la fattispecie di corpi separati come definiti nel successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Sulle superfici di pianura, ad esclusione di quelle ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e/o dell'Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali e/o della Misura 216 Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della presente azione. A tal proposito si stabilisce che una azienda non è tenuta a tale adesione obbligatoria, se più del 50% delle superfici di pianura ricadono in aree della Rete Natura 2000.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni:

- Irrigazione secondo le modalità prescritte per la presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- Gestione del suolo secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata.

L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione*
- mantenimento: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento ai caratteri indicati nella alla seguente tabella.

	beneficiario già sottoscrittore di impegni nel precedente quinquennio	beneficiario che non ha mai sottoscritto impegni
totalità delle superfici aziendali mai impegnate in precedenza	nuova introduzione	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza < 50%	mantenimento	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza > 50%	mantenimento	mantenimento

E' comunque data priorità alle aziende aderenti alla sottoazione introduzione rispetto alla sottoazione mantenimento.

La corresponsione dei pagamenti agroambientali per gli anni successivi alla prima annualità, è sempre da riferire alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno e a quelle eventualmente ammesse ad estensione/ampliamento dell'impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Le superfici impegnate sull'Azione 2 non potranno essere trasferite all'Azione 1 nel corso dell'impegno.

In annualità successive a quella di presentazione delle domande di aiuto, eventuali estensioni/ampliamenti di impegno possono essere riconosciuti solo nei casi ammessi dal "P.O. Misura 214".

Fatti salvi i corpi separati come definiti dal P.S.R., sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni dei PRIP o perché acquisite durante il corso dell'impegno e non richieste o richiedibili ad estensione/ampliamento di impegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della Parte generale del "P.O. Asse 2"

Le particelle agricole acquisite in corso di impegno saranno oggetto della presentazione di una nuova distinta domanda di aiuto qualora vengano approvati gli specifici bandi provinciali e nei limiti ed alle condizioni disposte nel P.O. Misura 214 vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

Qualora in corso di impegno un'azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006:

- conservano le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno;

Nei casi in cui sia previsto anche l'obbligo di applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 o delle Azioni 9 e/o 10 della Misura 214 (aree di pianura con esclusione di quelle ricadenti

nelle aree della Rete Natura 2000), tale obbligazione è da riferire alla SAU relativamente alla quale sussiste l'obbligo di adesione .

Infine, il sistema di produzione biologica può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione biologica; la adesione a queste azioni potrà essere utilizzata sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, sia per la concessione di premi maggiori (cumulati per impegno normale ed aggiuntivo fino ai massimali comunitari).

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Localizzazione

L'Azione produzione biologica può essere adottata nell'intero territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005*

- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

Beneficiari e condizioni di accesso

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale.

La richiesta di accesso agli aiuti per l'Azione 2 è ammissibile solo se la notifica, o la variazione di notifica, riferita alla conduzione biologica, per gli appezzamenti di cui si chiede l'aiuto, risulta essere stata trasmessa secondo le norme vigenti all'Organismo di controllo ed alla Direzione Generale Agricoltura.

La richiesta di accesso agli aiuti per l'Azione 2 è pertanto ammissibile solo se il beneficiario ed i terreni su cui si chiede l'aiuto risultano notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della "domanda di aiuto".

La notifica o la variazione di notifica dell'applicazione del metodo biologico dovrà essere trasmessa secondo le norme vigenti all'Organismo di controllo prescelto ed alla Direzione Generale Agricoltura.

Non sono ammesse domande che fanno riferimento a notifiche o variazioni di notifiche inviate oltre i termini prescritti (si assumono gli estremi di invio).

I termini e le modalità per la presentazione delle notifiche sono in ogni caso condizionati dalle procedure stabilite dalla Direzione Generale Agricoltura per l'inserimento e la gestione dell'elenco degli operatori biologici.

Il mancato ottenimento dell'idoneità comporta la decadenza e la revoca totale o parziale della domanda di aiuto.

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha.

Per il riconoscimento dell'indirizzo frutticolo/viticolo e per il computo della PLV vedi quanto indicato nelle schede tecniche riferite all'Azione 1.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1782/2003.

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Biologica (IPB) – Euro/Ha/anno

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre annuali</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>156</i>	<i>296</i>	<i>390</i>	<i>469</i>	<i>625</i>	<i>750</i>

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2". L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Introduzione Produzione Biologica (IPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>171</i>	<i>325</i>	<i>429</i>	<i>511</i>	<i>687</i>	<i>825</i>

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte:
418 Euro/Ha.*
- per il settore zootecnico da carne:
363 Euro/Ha*

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) - Euro/Ha/anno

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>142</i>	<i>270</i>	<i>355</i>	<i>426</i>	<i>568</i>	<i>682</i>

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agroambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino

ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompenzazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2". L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi eforaggiere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
Sostegno	156	297	390	464	624	750

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte:
385 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne:
330 euro per ettaro

Qualora tali superfici foraggiere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici foraggiere su cui può essere applicato il premio "maggiorato" in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovicaprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Si fa presente che relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006. Per gli allevamenti cunicoli si applica il seguente fattore di conversione:

Classe o specie	Codice U.B.A.
Coniglie riproduttrici	0.02

Il sostegno previsto per la zootecnia biologica:

- limitatamente ad allevamenti bovini da carne:
 - è concesso qualora le produzioni siano destinate al consumo oppure vengano destinate ad altre imprese che completano la filiera fino al prodotto finale (es.

allevamenti per l'ingrasso dei vitelloni e non sola linea vacca-vitello senza ingrasso successivo), con priorità per gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo attraverso vendita diretta o che destinano i vitelli all'ingrasso, fino al prodotto finale, in filiera biologica;

Al fine del riconoscimento della priorità per la concessione del sostegno previsto per le produzioni zootecniche biologiche da carne:

- gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo, attraverso vendita diretta devono allegare alla domanda di aiuto e di pagamento copia conforme della comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001,
- gli allevamenti che, producendo vitelli da ristallo, destinano questi soggetti all'ingrasso fino al prodotto finale in filiera biologica, devono allegare alla domanda di aiuto il contratto di fornitura che riguardi la prevalenza dei capi per ingrasso presenti in azienda, sottoscritto con un operatore biologico, con valenza annuale e impegno a rinnovarlo e ad allegarlo a ciascuna domanda di pagamento per gli anni successivi.

In ogni caso per documentare la destinazione delle produzioni di allevamenti zootecnici biologici di bovini da carne, si farà riferimento in particolare alle fatture/autofatture di vendita e all'elenco regionale degli operatori biologici. In particolare per le aziende che destinano il prodotto al consumo attraverso vendita diretta, sono inoltre validi gli scontrini fiscali e/o le fatture di servizio di macellazione. A supporto ulteriore possono essere utilizzati i dati del registro di stalla disponibile sulla BDN, in particolare per verificare l'uscita dei capi e la motivazione.

L'accesso al sostegno previsto per la zootecnica biologica è inoltre condizionato alla osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008 ed al Decreto Ministeriale n. 18354/2009 inerenti all'applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007.

- *per tutte le aziende zootecniche :*
 - *è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna;*
 - *è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:*
 - *superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;*
 - *consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 8892/2008 e dal D.M. 18354/2009, come disciplinato dalla determinazione del DG Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 2184/2008 - Circolare esplicativa "Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96".*

Per quanto sopra esposto, sono da considerare superfici foraggere:

- le colture erbacee di cui ai punti 2.01.09 e 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

Nel P.S.R. è indicata l'ammissibilità al pagamento maggiorato per "gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni", al riguardo il P.S.R. non pone limitazioni alle specie allevate.

Ciò nonostante, per l'individuazione delle superfici che posseggono i requisiti per la corresponsione del pagamento maggiorato, a motivo delle condizioni poste circa il rapporto UBA/superficie foraggera, si potranno considerare unicamente i tipi di allevamento per i quali come da Reg. (CE) n. 1974/05 art. 27 comma 13 e Allegato V sono indicati coefficienti di conversione dei capi in UBA.

I tipi di allevamento per i quali non sono indicati coefficienti di conversione non possono pertanto essere ammessi al pagamento al livello previsto per il settore zootecnico.

L'utilizzo della superficie foraggera come parametro cui riferire la corresponsione del sostegno, non è legato unicamente alle caratteristiche alimentari delle specie allevate, bensì al requisito del collegamento funzionale fra l'allevamento praticato e la conduzione di terreni.

Il sostegno previsto per le produzioni vegetali foraggere è prioritariamente concesso per quelle produzioni legate in modo documentabile a circuiti di produzione biologica.

A tal fine, è obbligatorio corredare la domanda di aiuto con il contratto di fornitura.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione Produzione biologica (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza", che con la 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

La presente Azione è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" ed è inoltre applicabile anche in concomitanza con gli impegni di cui all'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 3 e dell'Azione 5 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Nel caso l'azienda abbia impegni in corso, per parte della superficie, ad altre azioni della Misura 214 non comprese fra quelle sopra citate, per le quali il P.S.R. non prevede esplicitamente la possibilità di abbinamento, l'obbligo di adesione all'Azione 2 è limitato alla SAU restante.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 2 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio

finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/07, si precisa che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX, potranno essere oggetto del regime di impegni e di aiuti esclusivamente in applicazione della presente azione. Su tali superfici è, in ogni caso, esclusa la possibilità di pagamenti per impegni di produzione biologica previsti dalla presente Azione, nell’ambito dei Programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.

AZIONE 3

Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Gli interventi di mantenimento di una coltura di copertura rispondono ai fabbisogni prioritari di migliorare la fertilità del suolo e la qualità delle acque, nonché di ridurre i rischi di erosione superficiale dei territori acclivi.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa alla realizzazione dell'obiettivo specifico "Tutela della risorsa acqua", essendo finalizzata a rendere compatibili le attività di spandimento degli effluenti zootecnici con le esigenze ambientali, nonché a quella dell'obiettivo "Tutela della risorsa suolo", promuovendo la difesa/prevenzione dall'erosione e dal dissesto idrogeologico dei terreni acclivi.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi di cover crop o inerbimento permanente, finalizzati alla tutela della qualità idrica e del suolo, nonché alla riduzione dei rischi di erosione.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 3 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida "Cambiamenti climatici"

L'Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" contribuisce in tutto il territorio regionale alla sfida "Cambiamenti climatici" attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio colture intercalari)".

Descrizione dell'Azione

L'Azione si suddivide in due interventi:

Intervento Cover Crop

Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a:

- A. mantenere una idonea copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, mediante semina entro il 31 ottobre di ciascun anno d'impegno:*
- di un erbaio intercalare di colture graminacee;*
 - oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie;*
 - oppure di una coltura da sovescio.*
- B. non effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio:*
- la concimazione azotata chimica o organica con liquami;*
 - i trattamenti fitosanitari;*

- *i diserbanti chimici, fatta eccezione per l'impiego di glifosate, glufosinate ammonio, per il disseccamento al termine del periodo di copertura, per la preparazione del terreno per la coltura successiva;*
- *il pascolo.*

L'accoglimento di domande di aiuto e la corresponsione dei sostegni annuali sono condizionati al rispetto integrale delle condizioni e dei criteri indicati, con particolare riferimento all'esecuzione delle semine entro il 31 ottobre successivo alla presentazione della domanda di aiuto. Per il caso in questione dovrà essere comunque garantita la semina della coltura intercalare per cinque cicli colturali.

In alternativa, per i casi di presentazione di domande di aiuto in prossimità dell'inizio dell'annata agraria, possono essere ammessi i casi di semina entro il 31 ottobre dell'annata agraria cui si riferisce la domanda.

Tali adempimenti dovranno essere verificabili dalla documentazione in possesso dell'azienda (con particolare riferimento al piano colturale).

Per la preparazione del letto di semina della coltura di copertura non è ammesso l'uso di prodotti fitosanitari. È consentita, eventualmente, la fertilizzazione fosfatica e potassica in funzione della coltura che seguirà quella di copertura e in coerenza con le Azioni 1 e 2.

L'applicazione dell'intervento non è obbligatorio su tutta la superficie arativa aziendale.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, l'importo del sostegno dovuto non potrà mai superare quello corrisposto per le particelle agricole sottoposte ad impegno nella prima annualità. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Le superfici interessate dall'intervento Cover-Crop possono variare in funzione della rotazione colturale; pertanto, è ammessa la permutazione delle particelle oggetto di impegno.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno è ammessa una riduzione massima del 25% rispetto alla superficie oggetto di impegno nella domanda iniziale.

Il piano di rotazione della coltura intercalare, previsto dal P.S.R., da allegare alla domanda di aiuto, può essere modificato negli anni successivi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento.

Il controllo della presenza della coltura intercalare di copertura va effettuata dopo almeno 2 mesi dalla data di semina, verificando che lo sviluppo della vegetazione sia sufficiente ad evitare che la maggior parte dell'acqua di pioggia cada direttamente sulla superficie del suolo (visibilità della superficie del suolo al di sotto della vegetazione).

È consentito l'utilizzo di semente di seconda riproduzione, ovvero di semente commerciale o standard, eventualmente autoprodotta dal beneficiario dell'Azione.

Modalità di eliminazione della coltura intercalare:

- interrimento con attrezzi adeguati (erpice frangizolle o simili), eventualmente preceduto da trinciatura o sfalcio della vegetazione;
- disseccamento secondo quanto già indicato nella descrizione dell'impegno.

Per quanto qui non espressamente riportato si può far riferimento alle norme generali e di coltura previste per le Azioni 1 e 2.

Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti

C. Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a:

- *mantenere una idonea copertura vegetale permanente, sia sulla fila che nell'interfila delle colture, ricorrendo a semine di miscugli idonei di specie prative. La copertura può essere ottenuta anche attraverso l'inerbimento spontaneo, a condizione che sia garantita la copertura completa del suolo;*
- *non effettuare nel periodo di impegno alcun diserbo chimico.*

Negli impianti condotti in asciutta, limitatamente a 50 cm di distanza dall'asse del filare, sono consentiti, nei primi due anni successivi alla messa a dimora delle piante, interventi di controllo del cotico erboso. Tali interventi possono realizzarsi mediante lavorazione del terreno nelle sole aree di pianura. Nella aree di collina e montagna con pendenza superiore al 10% è consentito adottare solo le tecniche di controllo meccanico previste dal Reg. (CEE) 2092/91 che non determinino un rimescolamento del terreno.

L'applicazione dell'intervento non è obbligatoria su tutta la superficie aziendale condotta a frutteti e vigneti.

Alla domanda di aiuto è obbligatorio allegare una cartografia (stralcio di foglio di mappa catastale o di carta tecnica regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000) in cui siano delimitate le superfici interessate al presente intervento.

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a compilare la scheda di rilevazione degli adempimenti.

La sede di conservazione della documentazione è quella dichiarata esplicitamente alla presentazione della domanda.

La corresponsione di sostegni per gli anni successivi a quello di pagamento della prima annualità sarà riferita unicamente alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Di norma le particelle assoggettate ad impegno nella domanda iniziale di assunzione, durante il periodo di impegno medesimo, non possono essere permutate con altre particelle aziendali.

Nel caso di abbattimento di impianti di colture arboree e vite, si ammette la sostituzione delle particelle con altre di superficie equivalente purché con impianti di almeno 3 anni.

L'Azione è di durata quinquennale.

Localizzazione

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e*

successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito ai punti a) e b).

- a) Gli interventi si applicano unitamente all'attuazione dell' Azione 1 - Produzione integrata o Azione 2 - Produzione biologica nelle aree di pianura e collina, in cui è prevalente la tutela idrologica, ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:
- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
 - Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
 - Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 - Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
 - Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- b) Nelle aree di collina, non incluse nel precedente punto a), soggette a fenomeni di erosione superficiale e ricadenti nelle aree a rischio di erosione idrica o a rischio di franosità, individuate nella Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa (Allegato 1), l'Azione può essere applicata anche come intervento singolo, indipendentemente dalla contemporanea adesione ad altre azioni.

Inoltre:

- l'intervento Cover Crop si può applicare come intervento singolo nei comuni con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 127 kg/ha e ricadenti in aree di pianura e collina non incluse al precedente punto a);
- l'intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti si può applicare come intervento singolo nelle aree di pianura non incluse al precedente punto a) e caratterizzate dalla prevalenza di suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%,

come individuabili dal Catalogo dei suoli della pianura emiliano-romagnola, prodotto dalla RER, consultabile in Ermes Agricoltura alla pagina GIAS.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Cover Crop.

Sono ammesse all'aiuto le superfici a seminativo di almeno 3 ettari, anche non contigue.

- *L'intervento si applica sulle superfici delle sole colture annuali.*
- *Alla domanda di aiuto è fatto obbligo di allegare un piano colturale che, in funzione della successione colturale prevista, indichi su quali superfici e con quali azioni si darà applicazione all'impegno.*
- *E' obbligatorio registrare l'acquisto dei fitofarmaci e gli interventi erbicidi sulle schede definite dai Disciplinari di Produzione Integrata.*

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti.

- *E' ammessa all'aiuto la superficie minima di 1 ettaro, anche costituita da appezzamenti non contigui.*

Entità dell'aiuto

Intervento Cover Crop.

Il sostegno è pari a 170 euro/Ha

Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti

Il sostegno è pari a 120 euro /Ha.

L'aiuto può essere cumulato con quello previsto dalle Azioni Produzione integrata o Produzione biologica.

AZIONE 4

Incremento della sostanza organica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La semplificazione degli ordinamenti colturali, l'uso intensivo della risorsa suolo, anche a causa di lavorazioni non appropriate, causano l'impoverimento del tenore di sostanza organica dei suoli. Gli interventi di mantenimento e incremento della sostanza organica nel suolo rispondono, quindi, al fabbisogno prioritario di migliorare la qualità del suolo, secondo un orientamento coerente:

- *con i Requisiti minimi di Buona Condizione Agronomica ed Ambientale dei terreni, previsti dalla riforma di medio termine della PAC che ha imposto il rispetto della condizionalità;*
- *con la Strategia tematica per il suolo e la proposta di Direttiva europea sul suolo, che prevede una integrazione delle problematiche del suolo con altre politiche, particolarmente con la tutela delle acque, con la gestione dei rifiuti, con la riduzione degli apporti contaminanti, con l'applicazione del protocollo di Kyoto in relazione allo stoccaggio del carbonio.*

L'intervento si propone quindi come un adeguamento dell'Azione 4 della Misura 2f (Misure agro-ambientali) del precedente periodo di programmazione di sviluppo rurale 2000-2006, in applicazione dei nuovi orientamenti politici sopra riportati.

Nella formulazione dell'Azione si è considerata la necessità di determinare un'estensione più ampia dell'intervento, al fine di modificare l'attuale distribuzione disomogenea degli ambiti in cui si attua una fertilizzazione equilibrata, organica e minerale, con conseguente introduzione degli effluenti di allevamento palabili (provenienti da allevamenti che impiegano lettiera o assimilati) tra le matrici organiche utilizzabili nelle aree a bassa densità zootecnica. Tali materiali, sebbene non possano essere trasformati sino a rispettare gli standard previsti per gli ammendanti commerciali, presentano elevati livelli di qualità, a volte superiori agli stessi ammendanti commerciali, considerato che non sono ricavati dalla frazione organica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione, contemplando impegni inerenti gli apporti al terreno di ammendanti organici naturali o ottenuti mediante un processo di trasformazione industriale, le lavorazioni e l'interramento dei residui colturali, contribuisce all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo" e, in particolare, a determinare una estensione della superficie agricola interessata dalla fertilizzazione organica e a contrastare la tendenza a concentrare gli impieghi nelle aree limitrofe ai principali punti di produzione: impianti di produzione di ammendanti (in genere costituiti da impianti che trattano matrici provenienti dalla raccolta differenziata dell'organico) o allevamenti zootecnici.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 4 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida "Cambiamenti climatici"

L'Azione 4 "Incremento della sostanza organica" contribuisce in tutto il territorio regionale alla sfida "Cambiamenti climatici" attraverso le operazioni connesse ad un "Uso più razionale di concimi azotati".

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare gli impieghi degli ammendanti organici apportati ai terreni agricoli.

Descrizione dell'Azione

Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna ad adottare uno dei seguenti interventi.

Intervento 1

A. Introduzione di effluenti palabili di allevamento nella fertilizzazione e gestione dei terreni nell'azienda adottando i criteri di calcolo delle dosi di effluenti zootecnici secondo la normativa in vigore per l'attuazione della Direttiva nitrati. Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96, gli effluenti palabili sono costituiti da:

- lettiere esauste di allevamenti avicoli;*
- le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;*
- frazioni palabili risultanti dal trattamento in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;*
- i letami e i materiali assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.*

B. Inoltre, il beneficiario si impegna a:

- limitare l'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura;*
- limitare la profondità di lavorazione del terreno a 0,30 m di profondità;*
- interrare tutti i residui colturali;*
- non utilizzare fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs.99/92, ad esclusione di quelli prodotti dalla depurazione di effluenti zootecnici.*

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando però la superficie a contributo minima indicata in domanda iniziale.

Alle domande si deve allegare copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia o della comunicazione presentata alla Provincia (in relazione alla normativa regionale vigente), del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti.

La corresponsione di sostegni per gli anni successivi a quello di pagamento della prima annualità non potrà riguardare estensioni superiori a quelle desumibili dalla domanda iniziale di impegno. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Il beneficiario con la domanda di adesione deve fornire tra l'altro le seguenti informazioni:

- elenco degli allevamenti conferenti gli effluenti palabili;
- indicazione della tipologia di effluente, della quantità di azoto al campo che intende utilizzare;
- gli estremi della autorizzazione ai sensi della L.R. 50/1995 rilasciata dalla Provincia all'allevatore conferente oppure gli estremi della comunicazione acquisita agli atti dalla Provincia ai sensi della L.R. 4/2007 e della deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 96/2007 inviata dall'allevatore conferente o infine, per gli allevamenti contemplati, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005.

Ogni intervento di fertilizzazione deve essere riportato nell'apposito Registro di utilizzazione previsto dalla normativa regionale.

Sulle superfici oggetto di impegno non è ammesso il ristoppio dei cereali autunno-vernini, così come stabilito dall'Azione 1 "Produzione integrata" della Misura 214.

Nel caso si applichi l'impegno in terreni ricadenti in Zone vulnerabili, la citata Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007 prevede due tipi di Piano di utilizzazione (vedi Allegato 2 alla medesima Deliberazione – Criteri per l'utilizzazione agronomica – riportato nelle presenti Schede), in rapporto alla quantità di azoto contenuto nell'effluente, al netto delle perdite di stoccaggio e trattamento:

- se la quantità è superiore a 6.000 kg all'anno, è prevista l'elaborazione di un Piano Completo;
- basato, per le colture erbacee, sull'applicazione di una equazione di bilancio dell'azoto per definire i fabbisogni delle colture (per gli approfondimenti in merito, si rimanda al già citato Allegato 2 alla Deliberazione n. 96/2007 – Criteri per l'utilizzazione);
- se, invece, la quantità è inferiore o pari a 6.000 kg all'anno, è prevista l'elaborazione di un Piano semplificato, che non richiede il calcolo del bilancio per definire i fabbisogni delle colture, in quanto questi sono predefiniti (vedi tabelle 7a e 7b dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 96/2007). Tali valori rappresentano i limiti massimi di apporto di azoto utile alle colture. Si precisa che per azoto utile alle colture si intende l'azoto minerale e quello efficiente delle matrici organiche.

Per determinare l'azoto efficiente delle matrici organiche occorre fare riferimento al coefficiente "ko" 7b dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 96/2007.

Nel caso in cui l'impegno si applichi in Zone NON vulnerabili, il beneficiario deve elaborare unicamente il Piano di utilizzazione semplificato.

Il beneficiario si impegna ad adeguare le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti attualmente disciplinata dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007, alle modifiche e integrazioni che verranno disposte relativamente ai criteri e alle norme tecniche regionali in materia nel corso del periodo di impegno.

Piano di utilizzazione: vincoli da rispettare

- Apporti di azoto utile alle colture pari al fabbisogno. Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per le singole colture ma il bilancio complessivo per la superficie oggetto dell'impegno deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti da conteggiare sono tutti quelli effettuati a partire dal post raccolta della coltura in precessione.
- L'apporto di azoto coi fertilizzanti organici (Fo), nelle ZVN, non può superare i 170 kg/ha/anno come media della superficie oggetto dell'impegno. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare.
- Il coefficiente di efficienza ko complessivo relativo alla superficie dell'impegno, media ponderata di tutte le distribuzioni, deve assumere valori non inferiori a quelli di media efficienza: 0,48% per i materiali palabili non sottoposti a processi di maturazione e/o compostaggio; 0,40 per gli altri.

Altri documenti da tenersi in azienda

- Registro di Utilizzazione: il Beneficiario deve annotare sul Registro di utilizzazione, per particella/appezzamento, e relativa coltura, i quantitativi di effluenti e fertilizzanti commerciali e la data di distribuzione, entro dieci giorni dall'esecuzione.
- Scheda magazzino

Localizzazione

Zone omogenee di pianura e collina, limitatamente ai Comuni a basso carico di azoto zootecnico (non superiore a 127 kg di azoto organico/ettaro di S.A.U.) come individuati dagli strumenti tecnici di applicazione della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007 di attuazione della Direttiva Nitrati .

Si stabilisce una priorità sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

*I beneficiari devono essere titolari di impresa agricola con OTE vegetale - con terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (vedi la **Tabella dei Carichi di Azoto di origine zootecnica per Comune** tratta dalla Delibera n. 96/2007 - riportata nelle presenti Schede).*

Possono attuare l'azione le aziende agricole con Orientamento Tecnico Economico prevalente vegetale (non costituisce quindi titolo di esclusione la semplice presenza di allevamenti di consistenza non superiore alla produzione di 1.000 kg di azoto: 12 vacche in produzione; 90 suini grassi o 38 scrofe; 2.174 posti ovaiole o 4.000 posti broilers) che abbiano disponibilità (terreni in proprietà, o in affitto) di almeno 3 ettari in Zone NON Vulnerabili o in Zone Vulnerabili in comuni a bassa densità di carico zootecnico.

Per comuni a bassa densità di carico zootecnico si intendono quelli in cui l'azoto prodotto dagli allevamenti in rapporto alla SAU comunale non è superiore a 127 kg/ettaro, con riferimento ai dati del Censimento Generale dell'agricoltura dell'anno 2000. Nelle presenti Schede è riportata la Tabella dei Carichi di Azoto di origine zootecnica per Comune tratta dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007.

Nel periodo in cui attua l'intervento 1, il beneficiario può sostituire le particelle con altre, di pari condizioni, ma non ridurre la superficie complessiva per cui si è assunto l'impegno.

Intervento 2

Il beneficiario si impegna a:

C. apportare al terreno, per ogni anno di impegno, una quantità media di sostanza secca/ ettaro di ammendante organico non inferiore a 2,5 tonnellate, da individuarsi tra i seguenti ammendanti del suolo elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2006 n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e sue modifiche e integrazioni:

- codice 1, letame;*
- codice 2, letame artificiale,*
- codice 3, ammendante vegetale semplice non compostato;*
- codice 4, ammendante compostato verde;*
- codice 5, ammendante compostato misto;*
- codice 6, ammendante torboso composto.*

D. rispettare i limiti di apporto stabiliti dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) in rapporto alla concentrazione di materia organica nei suoli; interrare tutti i residui colturali; limitare la profondità di lavorazione a 0,30 m di profondità; non effettuare distribuzioni di fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs.99/92.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto per l'intervento 2 non sono permutabili nel periodo di impegno, pertanto la corresponsione di sostegni per gli anni successivi a quello di pagamento della prima annualità sarà riferito unicamente alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a conservare per il periodo di impegno:

- le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti;*
- i certificati di analisi del terreno, per i casi previsti;*
- a compilare le schede magazzino dei fertilizzanti e la scheda delle operazioni colturali, come previsto dai DPI.*

L'impegno è di 5 anni.

Localizzazione

Si applica nelle zone omogenee di pianura e collina della Regione.

Si stabilisce una priorità sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le aziende agricole con superfici non inferiori a 3 ettari, anche non contigue, caratterizzate da un contenuto di materia organica basso o molto basso secondo la griglia di valutazione di seguito riportata tratta dalle "Norme generali" dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI):

<i>Dotazione di Sostanza organica (%)</i>			
<i>Giudizio</i>	<i>Terreni sabbiosi (S-SF-FS)</i>	<i>Terreni medio impasto (F-FL-FA-FSA)</i>	<i>Terreni argillosi e limosi (A-AL-FLA-AS-L)</i>
<i>molto basso</i>	<i><0,8</i>	<i>< 1,0</i>	<i>< 1,2</i>
<i>basso</i>	<i>0,8 – 1,4</i>	<i>1,0 – 1,8</i>	<i>1,2 – 2,2</i>
<i>medio</i>	<i>1,5 – 2,0</i>	<i>1,9 – 2,5</i>	<i>2,3 – 3,0</i>
<i>elevato</i>	<i>> 2,0</i>	<i>> 2,5</i>	<i>> 3,0</i>

Per la determinazione della concentrazione di materia organica è ammessa l'utilizzazione dei dati, espressi per Km², riportati sul Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola, consultabile on-line sul sito [Ermesagricoltura](http://ermesagricoltura.it), alla pagina GIAS. Le aziende con terreni in collina debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici, provvedendo al campionamento del terreno e alla determinazione della granulometria e della materia organica, secondo i metodi stabiliti dai DPI. Per tale onere aggiuntivo viene riconosciuta una maggiorazione dell'aiuto.

Alla domanda di aiuto è fatto obbligo di allegare l'elenco delle particelle catastali e relative superfici componenti gli appezzamenti su cui si darà applicazione all'impegno.

Alla domanda di aiuto è fatto obbligo di allegare una cartografia (stralcio di carta tecnica regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000) in cui siano delimitate le superfici interessate al presente intervento.

Apporti massimi in sostanza secca di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno.

<i>Dotazione terreno in s.o.</i>	<i>Apporti massimi annuali (t s.s./ha)</i>
<i>Bassa o molto bassa</i>	<i>13</i>
<i>Normale</i>	<i>11</i>
<i>Elevata</i>	<i>9</i>

Entità dell'aiuto

Intervento 1): il sostegno è pari a 180 euro/ha

Intervento 2): il sostegno è pari a 180 euro /ha nelle aree di pianura e a 220 euro/ha nelle aree di collina.

L'aiuto può essere cumulato con quelli previsti dall'Azione Produzione Integrata.

AZIONE 5

Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La pratica millenaria dell'agricoltura sul territorio emiliano-romagnolo ha generato nel corso del tempo un processo di specializzazione e di differenziazione di specie e, nel loro interno, di varietà alimentari che può essere considerato unico e peculiare.

Questa pratica ha dato origine ad uno straordinario patrimonio di biodiversità del quale è stata, ed è tuttora, garante l'agricoltura locale, fondata su aziende di piccole dimensioni fino alla scala familiare, che soprattutto nelle aree appenniniche e di alta collina rappresentano un valore economico e, ancor di più, un insostituibile fattore di presidio del territorio.

Tuttavia, dall'inizio dello scorso decennio si è registrato un progressivo impoverimento delle varietà di razze animali, che pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale. Esso, infatti, costituisce non solo un elemento di eccellenza qualitativa del sistema agricolo emiliano-romagnolo, ma rappresenta anche il miglior presidio del territorio, restituendo all'attività agricola una funzione che è allo stesso tempo di tutela ambientale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle razze locali riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza".

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 5 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica animale.

Descrizione dell’Azione

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono riportate nella Tabella 3 “Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza”, i beneficiari della presente Azione si impegnano a :

- *mantenere per 5 anni le UBA degli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;*

La corresponsione dei pagamenti agroambientali negli anni successivi a quello di assunzione dell’impegno sarà riferito alle UBA dichiarate nella domanda iniziale di impegno e a quelle eventualmente ammesse ad estensione/ampliamento dell’impegno come da “P.O. Misura 214”.

La riduzione della consistenza delle UBA è ammessa soltanto per documentati casi di forza maggiore. Analogamente, la sostituzione dei capi è ammessa esclusivamente per i casi di forza maggiore debitamente documentati o per il normale avvicendamento dovuto a ragioni anagrafiche.

I capi delle razze oggetto di aiuto devono essere allevati esclusivamente sul territorio regionale.

Le UBA acquisite in corso di impegno saranno oggetto della presentazione di una nuova distinta domanda di aiuto qualora vengano approvati gli specifici bandi provinciali e nei limiti ed alle condizioni disposte nel P.O. Misura 214 vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

- *effettuare la riproduzione in purezza;*

La riproduzione in purezza va effettuata secondo le diverse modalità specificate nei programmi relativi ad ogni razza; a questo proposito farà fede, in sede di controllo, la documentazione prevista dal D.M. 19 luglio 2000, n. 403, artt. 33 e 34 (regolamento di esecuzione della L. 15/1/1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale").

- *provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.*

I soggetti vanno fatti iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici di razza.

Per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all’etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il D.M. 31 gennaio 2002, concernenti il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all’entrata in vigore di norme specifiche, all’identificazione prevista dai Libri Genealogici.

Il beneficiario si impegna inoltre a rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato 1 del capitolo III del P.S.R.).

L'inserimento delle razze locali autoctone nell'elenco del presente Programma prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le razze devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le razze devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni.*
- *Le razze devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le razze devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le razze devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni*

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- *Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze e nelle seguenti aree preferenziali:*
 - *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
 - *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*
- *Una seconda priorità per le zone di origine delle singole razze escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.*
- *Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza.

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati" della Misura 214.

Entità dell'aiuto

150 Euro/UBA per le razze riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza", mantenute in allevamento per almeno 5 anni.

La presente Azione è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'Azione 2 "Produzione Biologica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 2 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

In considerazione di quanto sopra richiamato, le razze oggetto di applicazione della presente Azione possono nel contempo beneficiare dei sostegni per la produzione zootecnica previsti dall'Azione 2 "Produzione biologica".

Il calcolo delle U.B.A. viene effettuato con riferimento a quanto indicato nel Reg. (CE) n. 1974/05 art. 27 comma 13 e Allegato V.

Per la cumulabilità tra gli aiuti previsti dalla presente Azione e gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, si rimanda al cap.10.1.

In particolare, nel citato cap. 10.1 del P.S.R. 2007-2013 per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/09 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati .

- **Bandi con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011:**
 - *per la Romagnola razza pura i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5, nella medesima annualità di competenza;*
 - *per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza.*

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato art. 68, non saranno in alcun modo conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all'Azione 5 della Misura 214.

- **Impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel periodo di programmazione 2000-2006, i beneficiari della Misura 214 - Azione 5 per**
 - *le Romagnola razza pura*
 - *le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese**non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per le medesime razze.*

Durata dell'impegno

5 anni

Tabella 3 – Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza

RAZZA	ZONA D'ORIGINE DI ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
Reggiana	RE, PR, MO	1380	ANABORARE
Romagnola razza pura	RN, FC, RA, BO, FE	7146	ANABIC
Bianca Val Padana	MO, PR, RE	381	APA Modena (R. anagrafico c/o AIA)
Ottone Varzese	PC	118	APA Piacenza (R. anagrafico c/o AIA)
OVINI			
Appenninica	Appennino forlivese	8084	ASSO.NA.PA.
Cornigliese	Collina e montagna di tutte le Province emiliano-romagnole	261	APA BO, PR, RA (R. anagrafico c/o AIA)
Cornella Bianca	BO, FE, MO, RE	305	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o ASSO.NA.PA.)
EQUINI			
Cavallo del Ventasso	RE	90	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o AIA)
Cavallo Bardigiano	PR, PC	1665	Ass. Naz. Allevatori Bardigiano (c/o APA PR)
Cavallo Agricolo Italiano T.P.R.	BO, FE, RA, FC	3142	Ass. Naz. Allevatori Agricolo da T.P.R.
Cavallo Delta	FE	320	APA Ferrara
SUINI			
Mora Romagnola	FC, RA, RN	129	APA di Ravenna
Nero di Parma	PR	401	APA di Parma
ASINI			
Asino Romagnolo	FC, BO, RA	113	APA FC, BO (R. anagrafico c/o AIA)

La Regione si riserva di inserire a regime di impegno, attraverso una modifica al presente Programma, ulteriori razze che dovessero corrispondere ai requisiti richiesti dal Reg. (CE) n.1974/2006, con particolare riferimento alla numerosità di femmine riproduttrici e all'iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico. Pertanto, le razze avicole Pollo Modenese o Fulva di Modena, Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza potranno essere inserite nell'elenco di cui alla Tabella 3 allorquando corrispondano ai suddetti requisiti.

AZIONE 6

Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In Regione, a seguito delle mutate condizioni socio-economiche delle campagne e all'affermarsi di modelli produttivi sempre più intensivi, è ormai in atto un processo di specializzazione che ha portato alla scomparsa e/o alla rarefazione di numerose cultivar e varietà orticole e frutticole tradizionalmente presenti nel nostro ambiente.

Le antiche varietà autoctone presentano, dal punto di vista organolettico, della resistenza alle avversità e dell'adattamento all'ambiente, una serie di caratteristiche particolarmente positive. Le informazioni genetiche in esse contenute rappresentano, quindi, un importante patrimonio per la ricerca a scopo alimentare di nuove varietà più produttive e resistenti alle malattie, per la selezione di cultivar capaci di adattarsi a mutate condizioni ambientali o per l'estrazione di sostanze utilizzate a scopi terapeutici.

In assenza di specifici interventi di salvaguardia, le antiche varietà delle specie vegetali utilizzate in agricoltura sono destinate fatalmente a scomparire, con conseguente perdita non solo di una quota rilevante di diversità genetica accumulatasi nel corso di lunghissimi cicli di selezione naturale e seminaturale, ma anche di una parte della cultura e della storia del territorio rurale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di varietà autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle varietà delle specie vegetali indicate nelle Tabelle 4 e 5

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 6 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica vegetale.

Descrizione dell’Azione

Per la tutela delle varietà riportate nelle Tabelle 4 e 5 i beneficiari della presente Azione si impegnano a:

- *Conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni piante, filari, impianti costituiti da varietà autoctone a rischio di erosione genetica (Tabella 4);*
- *Adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d’impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc.) o, in alternativa, seguire le norme stabilite dalle tecniche agronomiche di produzione integrata o biologica;*
- *Adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione stabilite dall’Azione 1 e/o 2;*
- *Nel caso di piante isolate e di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato;*
- *Per le specie orticole: impegno per almeno 5 anni di coltivazione in rotazione di varietà a rischio di erosione genetica (Tabella 5) adottando sistemi di produzione integrata e/o biologici. Si rimanda per il caso in questione alla presentazione, a corredo della domanda di aiuto, di un piano di rotazione da redigere nei modi e nei termini come definiti nell’Azione 1.*

L’inserimento delle varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica nell’elenco riportato nella presente Azione prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le varietà devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le varietà devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quarant’anni.*
- *Le varietà devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le varietà devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le varietà devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.*

Gli impianti e/o le piante già esistenti in azienda devono essere corredate da idonea documentazione comprovante la corrispondenza alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Tale documentazione, da conservare in azienda, può essere costituita dalla documentazione del vivaista che ha fornito il materiale vegetale o, in alternativa, da una perizia effettuata da un Tecnico abilitato che attesti la corrispondenza genetica delle piante alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Per quanto riguarda i nuovi impianti e/o le piante di nuova piantumazione, il materiale di propagazione deve essere prodotto da vivaisti regolarmente autorizzati dal Servizio Fitosanitario, a partire da “piante madri” di cui si sia accertata la conformità genetica (Istituti e laboratori di comprovata esperienza e dotati di congrua banca dati genetica per eventuali accertamenti su base molecolare) e la condizione sanitaria (Istituti e laboratori riconosciuti dal Servizio Fitosanitario).

La conformità genetica e la rispondenza sanitaria vanno riferite alla normativa vigente: Conformità Agricola Comunitaria per i fruttiferi (DM 14 aprile 1997) e Certificazione per la vite (DM 8 febbraio 2005; Direttiva 2005/43/CE).

Le “piante madri” possono essere presenti presso collezioni varietali di organismi pubblici e privati in grado di documentare l’origine e la condizione sanitaria del materiale, nonché di garantirne la conformità rispetto a quanto previsto dalla legislazione riferita ai patogeni da quarantena e alle relative disposizioni di lotta obbligatoria.

È altresì ammesso l’impianto di materiale vegetale proveniente da autoproduzione controllata. L’autoproduzione del materiale di propagazione, che in ogni caso va comunicata al Servizio Fitosanitario, deve realizzarsi a partire da “piante madri” e/o impianti corredati da idonea documentazione e già esistenti in azienda.

Per i nuovi impianti di cultivar frutticole permane l’obbligo di utilizzare materiale di moltiplicazione conforme alla normativa sulla qualità (CAC, in base al DM 14 aprile 1997); detti materiali dovranno pertanto essere accompagnati da passaporto delle piante e dal relativo documento di commercializzazione.

I nuovi impianti di vite devono essere realizzati in ottemperanza alla normativa vigente, pertanto occorre essere in possesso di regolare “diritto di reimpianto” e utilizzare soltanto i materiali vegetali di cv. regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite (OCM vino). L’attuale legislazione, inoltre, non permette la “commercializzazione” di materiale di propagazione delle viti non iscritte al Registro Nazionale delle varietà (DPR 1164/69; DM 8 febbraio 2005).

Ai fini del mantenimento della biodiversità viticola, è ammissibile sia la conservazione che il nuovo impianto (fino ad un massimo di 1000 m²) delle varietà non iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite, di cui alla tabella 43 del P.S.R. riportata nella presente scheda di Azione, nel momento in cui le produzioni ottenute siano destinate ad uso familiare o a scopi di ricerca/sperimentazione scientifica.

La produzione vivaistica di detti materiali è finalizzata alla conservazione della biodiversità; pertanto la cessione di materiali di moltiplicazione di viti non iscritte al Registro Nazionale è limitata a soddisfare le richieste della presente Azione fino ad un massimo di 25 piante. I vivaisti a fine campagna dovranno comunicare l’elenco degli acquirenti.

Il limite sopra fissato è derogato per quei vitigni indicati nella tabella 43 iscritti nell’elenco delle varietà approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Registro Nazionale delle Varietà di Vite), le cui produzioni possono essere commercializzate.

Per le varietà di vite iscritte al Registro Nazionale, il finanziamento non è cumulabile con altri eventualmente previsti dalla OCM vino.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno, con l’unica eccezione per le colture orticole per le quali il Piano di rotazione preveda l’utilizzo di particelle diverse nell’arco temporale di durata dell’impegno.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, l’importo del sostegno dovuto non potrà mai superare quello corrisposto per le particelle agricole sottoposte ad impegno nella prima annualità. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all’accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, fatti salvi casi di forza maggiore, non è ammessa una riduzione della superficie oggetto di impegno nella domanda iniziale.

Localizzazione

L’intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole varietà locali e nelle seguenti aree preferenziali:
 - Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Una seconda priorità per le zone di origine delle singole varietà locali escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, conservano o impiantano le varietà frutticole e i vitigni elencati in Tabella 4 "Elenco varietà frutticole e vitigni minacciati di erosione" e/o coltivano le varietà orticole indicate in Tabella 5 "Elenco specie orticole autoctone".

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati" della Misura 214.

Entità dell'aiuto

Per il settore frutticolo e viticolo :

- 850 Euro/ha per le cultivar frutticole e i vitigni indicati in Tabella 4, impiantati e/o mantenuti in coltivazione per almeno 5 anni.

In caso di nuovi impianti il sostegno non potrà essere concesso per superfici inferiori a 950 metri quadrati e superiori a un ettaro.

Tali superfici non potranno beneficiare nel contempo del sostegno previsto dall'Azione 1 e/o dall'Azione 2.

Le aziende dovranno essere in possesso dei diritti d'impianto, se richiesti.

Per le varietà di vite non iscritte al Registro Nazionale possono essere impiantati superfici fino a 1000 metri quadrati.

I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta, Reg.(CE) n. 1493/99 - OCM vite).

Per il settore orticolo:

- 600 Euro/ha. Sono ammesse superfici di estensione minima di 300 mq.

Queste colture sono realizzate per scopi didattico-dimostrativi, a fini di tutela ambientale. I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg. (CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta).

Tabella 4 – Elenco varietà frutticole e vitigni minacciati di erosione

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale	
		Zone di origine
<i>Vite</i>	<i>Alionza</i> <i>Angela</i> <i>Bervedino</i> <i>Canina Nera</i> <i>Centesimino</i> <i>Lambrusco Oliva</i> <i>Melara</i> <i>Negretto</i> <i>Santa Maria</i> <i>Sgavetta</i> <i>Spergola</i> <i>Uva Tosca</i> <i>Verdea</i> <i>Fogarina</i> <i>Termarina</i>	BO MO – BO – RA – FC PC RA – FC RA – FC RE – MO PC – PR BO PC – PR RE – MO RE MO – BO Tutta la Regione RE Tutta la Regione
		Varietà non iscritte al Registro Nazionale
	<i>Albana Nera</i> <i>Bertinora o Rossola di Bertinoro</i> <i>Belzamino</i> <i>Biondello</i> <i>Bsolla</i> <i>Rambella</i> <i>Famoso</i> <i>Cornacchia</i> <i>Lanzesa</i> <i>P350</i> <i>Lambrusco Benetti</i> <i>Lambrusco di Fiorano</i> <i>Malvasia aromatica di Parma</i> <i>Pelagôs di Bagnacavallo</i> <i>Ruggine o Ruznintena</i> <i>Santa Maria (nera)</i> <i>Scarsa Foglia</i> <i>Trebbiano di Spagna</i> <i>Uva di Tundé</i> <i>Vernaccina Riminese</i> <i>Verucchiese</i>	BO – RA RA – FC FC – RN Tutta la Regione BO – RA FE – RA FC RA RA BO RE – MO MO PR RA MO FC MO – RE MO RA RN RN
<i>Albicocco</i>	<i>Reale</i>	BO
<i>Castagno</i>	<i>Raggiolana</i> <i>Pistoiese</i> <i>Marrone di Campora</i> <i>Biancherina</i> <i>Carrarese</i>	Tutta la Regione Tutta la Regione PR MO – BO MO – BO
<i>Ciliegio</i>	<i>Durella</i> <i>Corniola</i> <i>Fiore</i> <i>Moretta di Cesena</i> <i>Mora di Vignola</i>	FC FC FC FC MO

(segue)

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie		
<i>Melo</i>	<i>Abbondanza</i> <i>Della Carraia</i> <i>Campanino</i> <i>Cavicchie (gruppo)</i> <i>Durello (gruppo)</i> <i>Lavina</i> <i>Musone (gruppo)</i> <i>Rosa locale (gruppo)</i> <i>Ruggine (gruppo)</i> <i>Poppina</i> <i>Zambona</i>	MO – BO – FE FC – PR MO PR – RE – MO – BO MO – BO – FE – FC MO PC – PR – RE – MO – BO Zona omogenea di collina e montagna Zona omogenea di collina e montagna FE PC – PR – RE – MO – BO
<i>Olivo</i>	<i>Grappuda</i> <i>Colombina</i> <i>Orfana</i>	FC RA – FC – RN RA
<i>Pero</i>	<i>Pero dalla coda torta</i> <i>Gnocco di Parma (gruppo)</i> <i>Mora (gruppo)</i> <i>Principessa</i> <i>Sanguignola (gruppo)</i> <i>Scipiona</i> <i>Spadona estiva</i> <i>Volpina (gruppo)</i> <i>Angelica</i> <i>San Giovanni (gruppo)</i>	PC – PR – RE PC – PR – RE RA PR – RE – MO PR – RE – MO – BO – RA – FC RA – FC Zona omogenea di collina e montagna RA Tutta la Regione Tutta la Regione
<i>Pesche</i>	<i>Bella di Cesena</i> <i>Buco incavato</i> <i>Pesca Carota</i> <i>Sant'Anna Balducci</i> <i>Bella di Lugo</i> <i>Sanguigna</i>	FC RA FC – RN BO RA PC- PR – FC
<i>Prugne</i>	<i>Agostana di Cesena</i> <i>Zucchelle (gruppo)</i>	FC PR – RE

Tabella 5 - Elenco specie orticole autoctone

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale	
		Zone di origine
<i>Orticole</i>	<i>Cardo di Bologna</i> <i>Pomodoro Parmigiano (gruppo)</i> <i>Cavolo Piacentino</i> <i>Finocchio di Bologna</i> <i>Melone Popone Rospo di Bologna</i>	BO PR PC BO RE - MO - BO

Le varietà di cui alle Tabelle sono individuate sulla base di lavori scientifici condotti da:

- *C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni vegetali - Cesena;*
- *Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Agrarie;*
- *Università degli Studi di Piacenza – Facoltà di Scienze Agrarie;*
- *Osservatorio Agroambientale di Cesena;*
- *Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna;*

- *Istituto Sperimentale per la Frutticoltura – Sezione di Forlì.*

AZIONE 8

Regime sodivo e praticoltura estensiva

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Sia nelle aree appenniniche, caratterizzate dall'espansione del bosco e dei cespuglieti e dalla scomparsa delle radure e dei prati pascoli, sia in pianura dove le superfici a prato permanente sono molto scarse o inesistenti a causa dell'intensificazione colturale, risultano prioritari la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo e della lisciviazione dei nitrati, il miglioramento della qualità delle acque sotterranee e superficiali, e la salvaguardia della biodiversità, ivi comprese varie specie di fauna selvatica. Soprattutto le superfici di collina e di montagna circondate da zone boschive, infatti, costituiscono, a seconda dell'ubicazione, importanti aree di alimentazione, nell'arco di tutto l'anno, per lepre, capriolo, cervo, daino, cinghiale, pernice rossa, aquila reale, gufo reale, poiana, gheppio, ecc.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", sostenendo l'adozione di tecniche produttive finalizzate alla riduzione dell'erosione e della lisciviazione dei nitrati, e alla conservazione della fertilità dei suoli. Contribuisce, altresì, all'obiettivo "Tutela della risorsa acqua", incentivando usi del suolo tali da ridurre i livelli di inquinamento idrico da inputs agricoli, e all'obiettivo "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando gli habitat delle zone interessate dall'Azione, tra cui quelle all'interno o a ridosso di complessi forestali che costituiscono importanti aree di alimentazione per diverse specie selvatiche.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi di conversione dei seminativi o di mantenimento di prati e/o pascoli permanenti.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE – dell'Azione 8 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida "Biodiversità"

L'Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva" contribuisce al perseguimento della sfida "Biodiversità" attraverso le operazioni connesse "Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente)".

Descrizione della Azione

La durata dell'Azione è di 5 anni

L'Azione "Regime sodivo e praticoltura estensiva" è caratterizzata da due tipi di interventi agronomici:

- intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. All'intervento di conversione è assegnato il codice B2I.
- intervento di gestione sostenibile dei prati e/o pascoli estensivi.

Nell'ambito dell'intervento di gestione sostenibile dei prati e/o pascoli estensivi si individuano le seguenti tipologie di applicazione:

B2A	Gestione sostenibile dei prati permanenti e/o pascoli
B2B	Gestione sostenibile di medica a fine ciclo (si considerano a fine ciclo a partire dal quinto anno dall'impianto)
B2C	Gestione sostenibile di prati polifiti permanenti storicamente presenti (cioè esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione
B2D	Gestione sostenibile dei prati di montagna abbandonati
B2E	Gestione sostenibile dei prati già realizzati, mantenuti o recuperati attraverso l'Azione 8 della Misura 2.f di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99

Per il perseguimento degli obiettivi specifici il beneficiario si impegna a :

- realizzare, con l'intervento di conversione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno un prato permanente attraverso la semina di un miscuglio di specie foraggiere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%);
- conservare, con l'intervento di gestione sostenibile, le superfici a prato e/o a pascolo estensivo già esistenti.

Per tutti gli interventi si impegna a:

- non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;
- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;
- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio;
- sulle superfici di collina e montagna interessate all'Azione ripristinare la rete scolante qualora mancante o carente;

Per tutti gli interventi, il beneficiario inoltre si impegna:

- a non distribuire fanghi di depurazione come definiti dal D.lgs 99/1992 ;
- ad effettuare la fertilizzazione organica esclusivamente con letame o liquami zootecnici non superando le 170 unità di azoto/ha anno. Qualora le superfici oggetto di fertilizzazione organica siano anche pascolate, le unità di azoto/ha anno apportabili non potranno essere superiori a 85/ha anno;

- a mantenere pulita nei pascoli la superficie da specie arbustive infestanti, mantenere in efficienza recinti e punti di abbeverata, qualora esistenti.

Esclusivamente per la tipologia di applicazione B2D si impegna:

- G. *ad eseguire, entro il 30 settembre del primo anno di impegno, la ripulitura dalle specie arbustive e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;*
- a mantenere nel caso di pascoli già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rovo, rosa canina e vitalba), non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto.

Il beneficiario attraverso la sottoscrizione della domanda prende atto delle condizioni e modalità che regolano la corresponsione del sostegno secondo quanto riportato nelle presenti “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” e attesta la rispondenza della propria situazione ai seguenti requisiti, per quanto applicabili al proprio caso:

- per l'intervento B2I: stato di seminativo delle superfici oggetto d'impegno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- per l'intervento B2B: i medicaia oggetto dell'intervento sono stati impiantati da almeno cinque anni;
- per l'intervento B2C: i prati polifiti oggetto dell'intervento sono esistenti da almeno 30 anni;
- per l'intervento B2A: le superfici oggetto di intervento sono state convertite da seminativo a prato nell'arco di cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
- per l'intervento B2D: le superfici a prato-pascolo sono situate ad altitudini superiori ai 600 m. s.l.m., alla data di assunzione dell'impegno non hanno subito uno sfalcio e/ o non sono state inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 3 anni e sono in evidente stato di degrado.

Per quanto riguarda gli interventi B2E, è obbligatorio indicare nella domanda di aiuto il numero della domanda di adesione alle corrispondenti Azioni della Misura 2.f del PRSR 2000-2006 di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999.

Durante il periodo di impegno il beneficiario è obbligato ad annotare su un'apposita scheda, o registro, al massimo entro 48 ore dalla realizzazione, le operazioni tecniche eseguite.

Sulla stessa scheda saranno registrate le informazioni relative agli eventuali turni di pascolamento effettuati, con le indicazioni delle UBA presenti in ogni turno .

La sede di conservazione del registro di cui sopra è quella dichiarata alla presentazione della domanda e, al termine di ogni annata agraria, il responsabile dell'azienda deve apporre la firma per la conferma sul registro medesimo.

L'estensione minima della superficie oggetto dell'impegno è 1 ettaro. Al raggiungimento di tale estensione minima possono concorrere anche particelle catastali non contigue.

Localizzazione

L'applicazione dell'Azione riguarda le zone ambientali omogenee di pianura, collina e montagna.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005*
- *Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);*
- *Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del presente Programma.*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Le superfici devono essere catastalmente allo stato di seminativo per l'intervento di conversione e di prato pascolo per gli interventi di mantenimento o recupero. Tuttavia nell'ambito degli interventi di mantenimento le superfici investite con medicaia a fine ciclo di cui all'intervento B2B possono essere catastalmente a seminativo.

Si precisa inoltre che le superfici oggetto degli interventi di mantenimento o recupero possono essere catastalmente sia a prato, sia a pascolo.

Entità dell'aiuto

Per l'intervento di conversione: 300 Euro

Per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile: 240 Euro

Per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni previsti sono incrementati:

- *del 10% per l'intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari a 330 Euro;*
- *del 3,5% per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari 248 Euro.*

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

AZIONE 9

Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Giustificazione logica alla base dell'intervento

E' necessaria l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali, anche in relazione alle positive ricadute nei confronti delle attività turistico-ricreative.

E' particolarmente importante l'attuazione di questi interventi in pianura, dove è quasi totale la scomparsa degli elementi naturali e/o del paesaggio agrario che la caratterizzava e dove la biodiversità è fortemente impoverita. Infine è importante evidenziare il ruolo positivo che questi interventi rivestono nel contribuire alla riduzione della lisciviazione dei nitrati e dell'erosione superficiale ed eolica.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il mantenimento di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Un contributo verrà apportato, infine, all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario già esistenti.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 9 della Misura 214 – Azioni chiave connesse alla sfida "Biodiversità"

L'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" contribuisce al perseguimento della sfida "Biodiversità" attraverso le operazioni connesse alla "Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura)".

Descrizione della Azione

La presente Azione si applica su superfici agricole e consiste nella conservazione di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario attraverso l'attuazione di impegni come di seguito elencati:

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. attraverso l'attuazione di uno o più impegni come di seguito elencati:

- A. Mantenimento di piantate (filari di alberi maritati con la vite) e/o di alberi isolati o in filare;*
- B. Mantenimento di siepi e/o boschetti*
(costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri da pianta a pianta, preesistente da almeno cinque anni nel caso di conservazione);
- C. Mantenimento di stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque e relativi capofossi adduttori.*
- D. Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.*

Il beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- E. maceri, laghetti, stagni, risorgive, devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore);*
- F. nei maceri, laghetti, stagni, risorgive evitare di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;*
- G. conservare (con esclusione di qualsiasi rimozione e utilizzazione degli alberi e/o arbusti) specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;*
Le specie arboree o arbustive oggetto di conservazione sono quelle di cui all'**Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10**. Le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati;
- H. conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani;*
- I. conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;*
- J. mantenere una fascia di rispetto circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive, bacini per la fitodepurazione estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;*

K. piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti già esistenti dovranno essere salvaguardati mediante il mantenimento di una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno e comunque compresa tra 2 e 5 m per ogni lato esterno;

L. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di concimi;

M. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti;

Nel caso di piantate, la fascia di rispetto può essere oggetto di trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite e di sfalcio e/o trinciatura della vegetazione anche nel periodo marzo-luglio.

N. la vegetazione erbacea potrà essere controllata manualmente e/o meccanicamente;

O. il controllo della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio.

Tale controllo può essere sempre effettuato nel caso di cavedagne di servizio situate nelle fasce di rispetto.

Per l'attuazione degli impegni suindicati il beneficiario si impegna pertanto a rispettare le seguenti condizioni:

- in tutte le superfici oggetto dell'azione

- l'attuazione degli impegni G, H, L, M, N, O soprarichiamati.

- **piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti** dovranno essere salvaguardati mediante

- l'attuazione dell'impegno K soprarichiamato

La fascia di rispetto mantenuta con l'attuazione dell'impegno K deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.

- nel caso di conservazione di siepi realizzate con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 la distanza sulla fila non deve essere superiore a 1,5 metri e la distanza tra le file non deve essere superiore a 3 metri. Nel caso di conservazione di boschetti realizzati con l'applicazione dell'azione 3 della Misura 216, la distanza non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi);

- Per i primi quattro anni di impegno nella conservazione di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, il controllo della vegetazione può essere anticipato ed effettuato anche con lavorazioni meccaniche del terreno. La possibilità di controllare meccanicamente la vegetazione erbacea di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, anche in tempi diversi dal periodo 1 agosto – 20 febbraio, vale solo per le file interne; per le file esterne tale possibilità esiste solo per 2 metri a partire dal tronco. Pertanto l'eventuale parte di fascia di rispetto esterna eccedente 2 metri deve essere mantenuta inerbita e può essere sfalcata e/o trinciata solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio. Si precisa che le

eventuali fasce di rispetto eccedenti 2 metri devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee, e possono essere sfalciate o trinciate solamente nel periodo 1 agosto - 20 febbraio.

- Nelle siepi e nei boschetti realizzati con l’Azione 3 della Misura 216 in caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite. Inoltre, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l’attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno.
- E’ altresì necessario arricchire le siepi e i boschetti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dagli Uffici competenti.
- **maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili** devono essere salvaguardati mediante:
 - l’attuazione degli impegni E, F, J soprarichiamati
 - Il livello idrico non deve essere mai inferiore a 50 cm nei punti di massima profondità, l’estensione della superficie sommersa non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Le cause di forza maggiore che impediscono il mantenimento dei livelli idrici minimi, debitamente documentate, devono essere comunicate immediatamente al verificarsi dell’evento all’Ufficio competente per l’istruttoria.

Per favorire la diversità biologica nel corso della manutenzione è fatto obbligo di:

- conservare sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi)
- evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
- conservare una o più isole semisommerse completamente circondate dall’acqua;
- non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media;
- non praticare l’acquacoltura e la pesca sportiva.
- **bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali** devono essere salvaguardati mediante:
 - l’attuazione dell’impegno J soprarichiamato
 - facendo conservare e sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione. Al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza di piante acquatiche quali:
 - le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall’acqua (tife, cannuce di palude, iris gialli, giunchi, carici ecc.)

- le idrofite radicanti sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.)
- le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.)
- l'immissione di acque provenienti esclusivamente dalla rete di scolo aziendale ed evitando l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche dovrà inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) anche attraverso la manutenzione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione ed alta almeno 50 cm.

E' altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono inoltre essere conservati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino dovrà comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale, il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;
- il bacino di fitodepurazione deve essere conservato nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere conservati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere presente una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire mantenendo un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti

semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza di acqua anche in mancanza di piogge internamente al bacino devono essere inoltre mantenute depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili;

- l'immissione di acqua irrigua è vietata;
- l'eventuale controllo meccanico o manuale della vegetazione acquatica è consentito solo nel periodo 1 novembre – 31 gennaio, la biomassa della vegetazione deve essere asportata e può essere utilizzata per fini energetici e/o compostaggio solo in ambito aziendale.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative agli elementi conservati e/o ripristinati, previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

Il beneficiario inoltre è tenuto nel periodo di impegno a conservare, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, un registro sul quale devono essere annotate da parte dello stesso beneficiario, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*

- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U.

L'estensione minima di cui sopra (5% della SAU) è, in ogni momento del periodo di impegno, da riferire alla superficie aziendale come dichiarata nella domanda iniziale di impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

In annualità successive a quella di presentazione delle domande di aiuto, eventuali estensioni/ampliamenti di impegno possono essere riconosciuti solo nei casi ammessi dal "P.O. Misura 214".

Sono oggetto della presente Azione:

1. obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della SAU)
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti, corrispondenti a quelli previsti dalla presente azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della SAU.).

Si precisa che la presente Azione, può interessare contemporaneamente le superfici di cui al precedente punto 1 e 2 per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che per le superfici di cui al punto 1, il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2 aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3. E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di pagamento dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di pagamento dell' Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo, o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell'intera SAU aziendale, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici può essere effettuata anche solo su uno o più corpi.

Si specifica che nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l'adesione in pianura all'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto dell'Azione 2 della Misura 214.

Nelle aree preferenziali di collina la percentuale minima e massima della SAU sulla quale si applica l'azione è la parte di SAU aziendale situata in area preferenziale. Pertanto anche la conservazione degli elementi naturali e paesaggistici è da applicarsi solo all'interno delle aree preferenziali.

Qualora l'azienda sia costituita da più corpi, ma situata nella stessa area omogenea, la superficie globale interessata all'aiuto può essere localizzata su uno o più corpi.

Le specie arboree o arbustive conservate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione;

Non concorrono al calcolo della superficie occupata da elementi naturali e paesaggistici, gli esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni, nonché le zone umide di estensione superiore a 2 ettari, ad esclusione dei bacini di fitodepurazione delle acque realizzati con l'Azione 3 della Misura 216, ed i bacini di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura.

I maceri storicamente esistenti e le piantate (filari di alberi maritati alla vite) non sono oggetto dell'obbligo di mantenere una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.

Non concorrono altresì le superfici imboschite in applicazione dei Regolamenti comunitari sull'imboschimento dei terreni agricoli o sul ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce minime di rispetto nella misura di:

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	0,12 Euro/mq/anno	0,1 Euro/mq/anno
Collina	0,06 Euro/mq/anno	0,05 Euro/mq/anno

Fatta salva la sussistenza di corpi separati, la SAU di riferimento è quella desumibile dalla domanda di pagamento per l'annualità di riferimento del sostegno.

Gli elementi naturali e seminaturali oggetto dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misura 2f - Azione 9, possono essere conservati con la presente Azione a partire dalla scadenza dell'impegno stesso. Il sostegno verrà commisurato per dieci anni alla superficie precedentemente oggetto dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99

Misura 2f - Azione 9, compresi eventuali incrementi di superficie fino al raggiungimento della superficie massima prevista dall'azione (10% della SAU), nella misura di:

- 0,05 Euro/mq in pianura;
- 0,025 Euro/mq in collina.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree di pianura della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari sono incrementati dell'8%, come riportato nella tabella seguente.

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	0,13 Euro/mq/anno	0,11 Euro/mq/anno

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

La superficie oggetto di aiuto dovrà essere calcolata pertanto comprendendo:

- nel caso di alberi e arbusti già presenti, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno (anche se occupata da fossi di scolo e/o cavedagne) e comunque una fascia di rispetto non inferiore a 2 metri per lato;
- nel caso di siepi e boschetti, la superficie compresa tra una distanza minima di metri 2 e massima di metri 5 per ogni fila esterna;
- nel caso di piantate, il calcolo della superficie oggetto di aiuto può far riferimento alla sistemazione storica "a cavalletto", cioè fino a 3 metri di larghezza per ogni lato della piantata, comprendendo pertanto anche la vite maritata agli alberi;
- nel caso di specchi d'acqua, per calcolare l'importo dell'aiuto si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata dallo specchio d'acqua maggiorata della fascia di rispetto adiacente le sponde per la larghezza di metri 5;
- nel caso di bacini di fitodepurazione si fa riferimento alla superficie soggetta a sommersione maggiorata di una fascia di rispetto circostante larga 5 metri; nel caso del relativo capofosso di adduzione delle acque si fa riferimento alla superficie da esso occupata dal capofosso maggiorata della fascia di rispetto estesa da 2 a 5 metri per lato;
- in ogni caso, per concorrere al calcolo della superficie di premio, gli stagni e i laghetti e gli specchi d'acqua in genere, esclusi i bacini di fitodepurazione realizzati con l'Azione 3 della Misura 216, devono essere singolarmente pari o inferiori ad ettari due (fascia di rispetto circostante le sponde esclusa) e devono comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno 50 metri (dove è possibile impiantare boschetti) da analoghe superfici presenti in azienda, ad esclusione dei "prati umidi" realizzati con l'Azione F1 di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999 e con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

AZIONE 10

Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Giustificazione logica alla base dell'intervento

A fronte di problemi quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, che colpiscono principalmente le zone di pianura, è necessaria la continuazione dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali. Tali interventi, che attuano, peraltro, le disposizioni della Direttiva 79/409/CEE, rispondono anche alle priorità di contenere i livelli di contaminazione del suolo e quelli di inquinamento idrico.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, consentendo il mantenimento e la gestione di biotopi, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di inputs e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione.

L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento e la gestione di ambienti naturali e di corridoi ecologici, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Sostiene, infine, l'obiettivo "Tutela della risorsa acqua", attraverso interventi che riducono l'utilizzo di inputs nocivi e incidono, quindi, positivamente sul miglioramento della qualità delle acque.

Obiettivi operativi

- *Mantenimento e gestione di biotopi, in particolare di quelli idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli elencate nell'Allegato I della Direttiva n. 79/409/CEE e della Direttiva n. 92/43/CEE.*
- *Mantenimento e gestione di ambienti che contribuiscono alla tutela della qualità delle acque favorendo un miglioramento della situazione ecologica.*

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 10 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida "Biodiversità"

L'Azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" contribuisce prevalentemente, nelle aree della Rete Natura 2000, al perseguimento della sfida "Biodiversità" attraverso le operazioni "Bordi dei campi e fasce riparie perenni, Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 e Modificazione dell'uso del suolo (messa a riposo di lungo periodo)".

Descrizione della Azione

La presente Azione si applica su superfici agricole.

L'Azione, di durata ventennale, è rivolta a sostenere esclusivamente impegni di mantenimento e gestione attiva dei biotopi realizzati su seminativi ritirati dalla produzione e si applica attraverso tre tipi di interventi:

<i>Intervento F1</i>	<i>Mantenimento e gestione di ambienti per la fauna e la flora selvatiche</i>
<i>Intervento F2</i>	<i>Mantenimento e gestione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico</i>
<i>Intervento F3</i>	<i>Mantenimento e gestione di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici</i>

Intervento F1

Si articola nei seguenti impegni distinti per tipologie ambientali:

Zone umide

- A. Mantenimento e gestione di "zone umide" sui seminativi ritirati dalla produzione attraverso il:*
- B. mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno nelle zone sommerse*
- C. mantenimento in sommersione di almeno 3/4 della superficie ritirata;*
- D. mantenimento dell'eventuale superficie non soggetta a sommersione (al massimo 1/4 di quella ritirata), con inerbimento ed eventuale presenza di alberi e arbusti autoctoni.*

Nelle zone soggette a sommersione, fatto salvo cause di forza maggiore, durante il periodo riproduttivo e in particolare nei mesi di maggio e giugno devono essere mantenuti livelli idrici costanti, evitando improvvisi innalzamenti e/o abbassamenti del livello dell'acqua che possono causare la distruzione di uova e nidi degli uccelli che si riproducono sul suolo o tra la vegetazione palustre.

Sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non soggette a sommersione, compresi gli argini, il controllo della vegetazione tramite sfalcio o trinciatura può essere effettuato solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato).

Prati umidi

- E. Mantenimento e gestione di "prati umidi" sul seminativo ritirato dalla produzione attraverso il:*
- F. mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi all'anno indicativamente da ottobre a marzo;*

- G. *mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata al ritiro; tale mantenimento è da effettuarsi per almeno 6 mesi indicativamente da ottobre a marzo.*
- H. *mantenimento in sommersione di almeno il 10% della superficie interessata al ritiro anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica;*

Nel periodo da aprile a luglio, fossi e/o depressioni in acqua devono essere distribuiti su tutta o la maggior parte del prato umido. Fatte salve cause di forza maggiore durante il periodo riproduttivo e in particolare nei mesi di maggio e giugno, devono essere evitati improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua che possono causare la distruzione di uova e nidi degli uccelli che si riproducono sul suolo o tra la vegetazione palustre. Il controllo della vegetazione tramite sfalcio, trinciatura o con lavorazioni superficiali, sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini può essere effettuato solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato); tale controllo, nelle superfici non soggette a sommersione deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Al fine di salvaguardare le popolazioni di anfibi, è necessario comunque mantenere ogni anno una superficie di "non intervento" (cioè non soggetta a sfalci trinciature o lavorazioni superficiali) pari ad almeno il 10 % della superficie ritirata preferibilmente in corrispondenza di fossi o depressioni. Su di una estensione non superiore al 10% della superficie ritirata possono essere piantumati alberi e/o arbusti.

Complessi macchia-radura

- I. *Mantenimento e gestione di "complessi macchia-radura" sui seminativi ritirati dalla produzione attraverso il:*
- L. *mantenimento di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive;*
- M. *tra le specie arboree possono essere conservate esclusivamente acero campestre, olmi, carpini, gelsi, salici, ontani e sorbi. Deve essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, distribuite più o meno uniformemente (ad esempio a macchia di leopardo) su tutta la superficie ritirata, oppure accorpate in una o più fasce che attraversano le particelle catastali, compatibilmente alla loro orografia; la distanza tra pianta e pianta deve essere almeno pari a 1,50 metri;*
- N. *la superficie a radura deve essere costituita da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo. Sia nel prato sia nel medicaio affermato può essere effettuata la trasemina di un miscuglio di specie prative prevalentemente composto da graminacee oltre che da leguminose.*

In caso di trasemina si consiglia di utilizzare un miscuglio costituito da almeno quattro delle seguenti specie: bromo catartico, festuca arundinacea, festuca rossa, festuca ovina, poa, erba mazzolina, lolio perenne, coda di topo, trifoglio ibrido, trifoglio bianco, trifoglio pratense, ginestrino, lupinella, sulla. Tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita la semina di un miscuglio composto da

almeno due delle seguenti specie: panico, saggina, sorgo, miglio, girasole, mais. La gestione del prato permanente comporta il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalci o trinciatura almeno una volta all'anno e solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato). Al fine di incrementare la biodiversità si raccomanda di favorire il ristagno delle acque piovane nei fossi di scolo; su una superficie non superiore al 10% del complesso macchia radura è inoltre possibile realizzare piccoli stagni e/o depressioni soggette a sommersione.

Intervento F2

O. Manutenimento e gestione, sui seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti naturali variamente strutturati, attraverso la realizzazione di prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, in gruppi o in filare, stagni o laghetti. La superficie interessata dall'intervento deve comunque essere investita con una estensione di prato permanente non inferiore al 50%, riservando agli elementi naturali sopra elencati una estensione non inferiore al 30%.

Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee deve essere oggetto di almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno e può comunque essere sfalcato e/o trinciato in ogni periodo dell'anno.

Per il calcolo delle superfici occupate da elementi naturali quali alberi e arbusti, si tenga conto di quanto di seguito specificato:

- la superficie da attribuirsi ad ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, si calcola assegnandogli il valore di 3 metri di raggio a partire dal tronco;
- la superficie da attribuirsi ad ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, si calcola assegnandogli il valore di metri 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora. Qualora gli arbusti facciano parte di formazioni lineari (siepi) da piantumarsi sul perimetro della superficie ritirata, ai fini del calcolo della superficie occupata dagli elementi naturali, si assegna ad ognuno di essi il valore di metri 0,50 di raggio anziché di metri 1,50.

Pertanto, di norma, le specie arboree e arbustive devono essere a una distanza rispettivamente non inferiore a 6 e 3 metri l'una dall'altra, ad esclusione degli arbusti piantumati nelle formazioni lineari sul perimetro esterno, che dovranno essere distanziati almeno 1 metro.

Per gli eventuali altri elementi quali stagni o laghetti, la superficie da calcolare è quella effettivamente occupata.

Qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno oggetto dell'Azione può concorrere al raggiungimento della superficie occupata da elementi naturali.

Intervento F3

P. Mantenimento e gestione sui seminativi ritirati dalla produzione di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato, esclusivamente nelle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art.17 del P.T.P.R.

La gestione del prato permanente comporta l'obbligo del controllo della vegetazione tramite sfalcio o trinciatura almeno una volta all'anno solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio.

Il beneficiario, per tutti gli interventi, è tenuto nel ventennio d'impegno, ad eseguire le operazioni di manutenzione della struttura ambientale realizzata, avendo cura di:

- Q. non utilizzare fitofarmaci e diserbanti sulla superficie ritirata;*
- R. non spandere concimi chimici, organici o liquami e/o fanghi in generale;*
- S. non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno;*
- T. non effettuare la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse;*
- U. non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento;*
- V. effettuare il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura, sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato).*

Il beneficiario inoltre è tenuto nel periodo di impegno:

- a non effettuare la pratica della pesca sportiva nelle aree sommerse;
- a mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti autoctoni appartenenti alle specie incluse nell' **Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10**.

Gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire lo sviluppo delle piante, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno.

Il richiedente deve corredare la domanda della seguente documentazione:

- *elaborato tecnico, eseguito da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuati e delimitati gli appezzamenti interessati agli interventi. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed il "piano ventennale di gestione e di conservazione" degli ambienti, redatto conformemente agli adempimenti previsti;*
- *dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 20 settembre 2005 del terreno ritirato. Limitatamente alle aziende agricole situate all'interno della Rete Natura 2000 e all'interno dell'area preferenziale "Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica " è possibile applicare l'Azione anche su superfici risultanti a seminativo alla data della presentazione*

della domanda, qualora le superfici fossero coltivate a pioppeto alla data del 20 settembre 2005;

- *dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio qualora l'intervento preveda la sommersione anche parziale dell'area interessata.*

Le strutture ambientali di cui agli interventi F1, F2 e F3 devono essere presenti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Si precisa che dalla data di inizio di impegno nei seminativi interessati all'Azione non devono essere praticate coltivazioni.

Durante il periodo di impegno il beneficiario deve inoltre:

- conservare, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed inoltre un registro sul quale devono essere annotate e sottoscritte dal beneficiario, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione che si attuano durante il ventennio di impegno;
- comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore (debitamente documentate), le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano di gestione e conservazione degli ambienti che si renderanno necessarie.

La superficie minima oggetto del ritiro deve essere estesa almeno per 1 ettaro; qualora siano presenti particelle inferiori all'ettaro queste devono essere contigue.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*

- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Possono essere oggetto della presente Azione le superfici risultanti a seminativo alla data del 20 settembre 2005.

Il beneficiario si impegna per 20 anni alla conservazione/manutenzione degli ambienti realizzati secondo le suindicate indicazioni.

Entità dell'aiuto

AMBITI TERRITORIALI	SOSTEGNO (€/ha)
<i>Pianura</i>	<i>600</i>
<i>Collina¹</i>	<i>420</i>

¹- Nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica limitatamente alle aree preferenziali

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

Gli impegni previsti in applicazione della presente Azione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 27, comma 6 del Regolamento (CE) n. 1974/06, vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1782/2003. Pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni in applicazione dei regimi di pagamento previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 e dalla presente Azione.

In ogni caso gli aiuti concessi dalla presente Azione sono rivolti esclusivamente al sostegno degli impegni di manutenzione e gestione dei biotopi.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

Disposizioni procedurali generali

1. Le aziende aderenti alla DIA hanno diritto a ricevere il sostegno integrativo previsto per l'applicazione della DIA per melo, pero, pesco, e vite.
2. Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata.
3. Le norme tecniche specifiche DIA sono individuate per ciascuna coltura oggetto della DIA e sono suddivise in "divieti" ed "obblighi".
4. Le aziende che aderiscono alla DIA applicano le norme tecniche specifiche DIA come di seguito indicato:
 - Annualità 2009: le aziende che hanno aderito alla DIA, a seguito dell'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale n.168/2008 e n. 363/2008 e dell'emanazione dei bandi territoriali 2008, applicano, per il secondo anno di impegno (2009) e dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul B.U.R.E.R., le norme tecniche specifiche DIA approvate dalla Giunta regionale contestualmente alle presenti disposizioni;
 - Annualità successive a decorrere dal 2010: le aziende dovranno applicare le norme tecniche specifiche DIA come aggiornate nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati con atto formale del Responsabile del Servizio regionale Produzioni vegetali e pubblicati sul sito internet regionale Ermesagricoltura;
 - Bandi territoriali successivi al bando 2008: le aziende che aderiranno alla DIA per la prima volta dovranno applicare le norme tecniche specifiche DIA come aggiornate nei predetti Disciplinari di Produzione integrata con riferimento alle annualità per le quali hanno presentato domanda ed assumono i relativi impegni.
5. Le aziende aderenti alla DIA devono applicare le norme tecniche specifiche DIA su tutta la superficie di melo, pero, pesco, e vite presente in azienda o nel corpo aziendale separato oggetto di impegno.
6. Le aziende aderenti possono applicare tutte le deroghe territoriali previste dagli organi competenti per l'applicazione della produzione integrata, a condizione che non interferiscano con le norme tecniche specifiche DIA.
7. Durante il periodo di impegno e al massimo per tre annualità, l'azienda, a causa di condizioni fitosanitarie non prevedibili al momento dell'adesione all'Azione, può disimpegnarsi dalla DIA.

8. Per l'annualità oggetto di disimpegno l'azienda aderente alla DIA è tenuta comunque ad applicare le norme previste per la produzione integrata.
9. Le aziende aderenti alla DIA **hanno l'obbligo** di comunicare il disimpegno dalla DIA qualora non siano nelle condizioni di applicare anche solo una tra le norme tecniche specifiche DIA.
10. Il disimpegno dalla DIA comporta in ogni caso la perdita del sostegno integrativo previsto per l'annualità in cui il disimpegno è attuato.
11. Il disimpegno deve essere comunicato dall'azienda:
 - ad AGREA – per il tramite dell'Amministrazione provinciale titolare, che dovrà inserire sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) l'informazione relativa al disimpegno;
 - al Servizio Fitosanitario della Regione che provvederà a fornire i dati relativi al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione.
12. La comunicazione di disimpegno deve indicare:
 - a) le norme tecniche specifiche DIA non rispettate, con il riferimento agli “obblighi” o ai “divieti”;
 - b) le specifiche condizioni fitosanitarie che hanno indotto l'azienda a disimpegnare dalla DIA.
13. La comunicazione di disimpegno dovrà essere presentata:
 - a) per le norme tecniche specifiche di cui agli “obblighi ” entro i seguenti termini temporali:
 - inderogabilmente entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce il disimpegno;
 - qualora le caratteristiche e/o le specifiche modalità di impiego indicate in etichetta dei prodotti tecnici riportati dalle medesime norme e/o le eventuali ulteriori indicazioni, fornite dai bollettini provinciali e regionali di “Produzione Integrata”, consentano di stabilire uno specifico limite temporale di impiego oltre il quale non sia più possibile applicare alcuna norma tecnica relativa agli obblighi: inderogabilmente entro 15 giorni da tale limite. Resta fermo che il termine temporale così determinato non dovrà mai ricadere oltre il termine ultimo del 30 settembre dell'anno cui si riferisce il disimpegno;
 - b) per le norme tecniche specifiche di cui ai “divieti”: entro 15 giorni dall'esecuzione degli interventi non ammessi.
14. L'azienda aderente alla DIA può autonomamente disimpegnarsi dalla DIA al massimo per due annualità.
15. L'eventuale ulteriore terzo disimpegno (non reiterabile) deve essere preliminarmente autorizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione che deve accertare l'esistenza delle condizioni fitosanitarie per le quali non sia possibile applicare la DIA. La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dal titolare dell'azienda e

trasmessa al Servizio Fitosanitario, secondo le modalità ritenute più opportune, in tempi compatibili con la necessità di rispettare i termini indicati al precedente punto 13 per la comunicazione dell'effettivo disimpegno.

16. Il Servizio Fitosanitario comunica tempestivamente l'autorizzazione o il diniego in merito al terzo disimpegno dalla DIA all'azienda interessata e all'Amministrazione provinciale titolare.
17. La comunicazione dell'eventuale terzo disimpegno dovrà fare espresso riferimento all'autorizzazione ricevuta e dovrà essere effettuata con le modalità ed entro i termini indicati ai precedenti punti 11, 12 e 13.
18. In tutti i casi la comunicazione oltre i termini previsti al punto 13 - lettere a) e b) - costituisce mancata comunicazione.
19. In caso di mancata comunicazione di disimpegno, oltre alla perdita del sostegno integrativo previsto dalla DIA, si applicano le connesse esclusioni per mancata comunicazione e le riduzioni in base ai livelli di gravità, entità e durata come espressamente previsto con riferimento alla DIA negli atti regionali di attuazione del DM 20 marzo 2008 n. 1205.

Disposizioni procedurali specifiche per colture in allevamento

L'applicazione delle norme tecniche specifiche DIA sulle superfici investite con colture in allevamento può essere oggetto di deroga.

Le colture oggetto di tale deroga sono indicate dal 2010 nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalla Regione.

L'utilizzo delle deroghe sulle superfici in allevamento comporta la perdita, per le medesime superfici, del sostegno integrativo previsto dalla DIA per ogni annualità di mancata applicazione, senza alcuna applicazione di riduzioni o esclusione per inadempienze tecniche riferite alla DIA.

Il beneficiario dovrà comunque indicare nella domanda di pagamento quali superfici, tra quelle assoggettate all'Azione 1 – DIA, siano escluse dall'applicazione delle norme tecniche DIA in quanto superfici investite con colture in allevamento per le quali si avvale della deroga, al fine del corretto calcolo dell'aiuto.

A partire dal 2010, come previsto nella Deliberazione di Giunta regionale n. 575/2009, per le specifiche tecniche DIA deve farsi riferimento al recepimento delle stesse nell'ordinario aggiornamento dei DPI e non più al contenuto della Tabella di cui all'Allegato A dell'Allegato 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008.

Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA)

Il Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA) è concepito per

- conseguire un sostanziale equilibrio tra l'azoto che si intende apportare al terreno ed il prevedibile fabbisogno delle colture;
- individuare modalità di distribuzione dei fertilizzanti tali da garantire percentuali di efficienza di livello "buono".

La situazione di equilibrio viene individuata sulla base di bilanci annuali realizzati per le singole colture a scala di appezzamento.

E' prevista una forma completa ed una forma semplificata

PUA Completo

Per gli Allevamenti in ZVN che producono oltre 6.000 kg di azoto /anno

Nel PUA completo, per colture erbacee viene utilizzata la seguente equazione di bilancio:

$$Y*b = Nm + Na + Nr + Ns + Fo*Ko + Fc$$

Dove:

Y è la resa per ettaro attesa dalla coltura. Deve essere stimata sulla base di quelle ottenute negli anni precedenti e considerando le caratteristiche dell'ambiente di coltivazione;

b è la percentuale di azoto che la coltura assorbe per ottenere la produzione attesa. Vedi tabelle n. 1a e 1b.

Nm è l'azoto che si rende disponibile dai processi di mineralizzazione della materia organica del suolo. Si calcola applicando al tenore di materia organica i **coefficienti di mineralizzazione** che variano in funzione della tessitura del terreno, vedi tabella n. 2. Di questo azoto mineralizzato in un anno, se ne considera disponibile per le piante solo una quota in funzione del periodo in cui la coltura si sviluppa. Per le colture pluriennali (es. arboree, prati) si considera valido un **coefficiente tempo** pari a 1; mentre per altre colture, a ciclo inferiore ai dodici mesi, si utilizzeranno, anche in relazione al periodo stagionale di maggior crescita, dei coefficienti tempo inferiori all'unità, vedi tabella n. 1a. Il tenore di materia organica può essere desunto dalle analisi chimiche del terreno o ricavato dalla consultazione del "Catalogo dei suoli della pianura dell'Emilia Romagna". Tale catalogo può essere consultato anche in internet all'indirizzo: <http://www.ermesagricoltura.it>.

Ai fini della stesura del PUA, vengono considerati significativi i processi di mineralizzazione della materia organica che si realizzano nello strato superficiale del terreno e più precisamente nei primi 20 cm. Relativamente al peso del terreno per unità di volume, di seguito indicato come peso specifico apparente (PSA), bisognerà adottare in funzione delle classi di tessitura grossolana, media e fine rispettivamente i seguenti valori: 1,4; 1,3; 1,2.

Na è l'azoto da deposizioni secche ed umide dall'atmosfera. In assenza di altre misure locali, deve essere valutato in 20 kg/ha anno in pianura e 10 kg/ha anno in collina e montagna. Questo supplemento di azoto si rende disponibile nell'arco di un intero anno ed andrà opportunamente ridotto in relazione al ciclo della coltura, esattamente come per Nm

Nr è l'azoto che si rende disponibile dalla demolizione dei residui colturali della coltura in precessione. Ai fini del presente PUA si considerano rilevanti solo le quantità di azoto che si riscontrano dopo la coltura dell'erba medica o di un prato. Le disponibilità sono in funzione della durata dell'impianto e nel caso di prati polifiti anche della presenza in percento di specie leguminose. Si dovrà fare riferimento alle le seguenti forniture:

medicai:

- diradati con rilevante presenza di graminacee 60 kg/ha
- in buone condizione 80 kg/ha

Prati di trifoglio o di breve durata 30 kg/ha

Prati polifiti di lunga durata:

- minore del 5% 15 kg/ha
- da 5 al 15 % 40 kg/ha
- maggiore del 15 % 60 kg/ha

Ns è l'azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti negli anni precedenti. Varia in funzione delle quantità e del tipo di fertilizzante impiegato e nel caso di distribuzioni regolari nel tempo anche della frequenza (uno, due o tre anni). Il coefficiente di recupero si applica alla quantità totale di azoto abitualmente apportato, vedi tabella n. 3. Questo supplemento di azoto si rende disponibile nell'arco di un intero anno ed andrà opportunamente ridotto in relazione al ciclo della coltura, esattamente come per Nm.

Fo è la quantità di azoto che si prevede di distribuire con il fertilizzante organico;

ko è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti programmati di fertilizzanti organici; per determinarlo, dapprima deve essere individuato il livello di efficienza (basso, medio ed elevato), in relazione alla coltura, all'epoca e alle modalità di distribuzione (vedi tabella n. 4), e successivamente il valore, in funzione del tipo di effluente (vedi tabelle n. 5).

Fc è la quantità di azoto che si prevede di distribuire con il concime minerale.

Per le colture arboree in produzione, le asportazioni complessive vengono calcolate aggiungendo, a quelle operate dai frutti, una quota base che tiene conto dell'azoto necessario alla crescita delle piante, per la formazione del legno e delle foglie (vedi tab. n. 1b). Il quantitativo così determinato viene incrementato del 20%. Le altre voci del bilancio (Nm, Nr, Ns) non sono considerate.

I fabbisogni complessivi si ottengono con la seguente formula:

$(Y*B+quota\ base)*1,2.$

Per le colture arboree in allevamento si devono rispettare i limiti massimi di apporto indicati in tab. n. 7b.

Vincoli da rispettare

- a) Gli apporti di azoto non devono essere superiori ai fabbisogni delle colture. In particolare, per le colture erbacee la somma delle varie frazioni di azoto disponibile (voci a destra dell'algoritmo di calcolo) non deve essere superiore ai fabbisogni colturali ($Y \cdot b$). Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per le singole colture ma il bilancio complessivo a scala aziendale deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti da conteggiare in bilancio sono tutti quelli effettuati a partire dal post raccolta della coltura in precessione
- b) L'apporto di azoto coi fertilizzanti organici (F_o), nelle ZVN, non può superare i 170 kg/ha/anno come media aziendale. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare
- c) Il coefficiente di efficienza k_o , a scala aziendale (media ponderata di tutte le distribuzioni) deve assumere valori non inferiori a quelli di media efficienza.

PUA semplificato

Per gli Allevamenti in ZVN che producono da 6.000 a 3.001 kg di azoto /anno

Il PUA nella forma semplificata non richiede lo svolgimento dell'algoritmo per il calcolo dei fabbisogni di azoto delle colture perché questi sono già stati definiti in via presuntiva (vedi tabelle n. 7a e 7b). Tali valori rappresentano i limiti massimi di apporto di azoto utile alle colture. Si precisa che per azoto utile alle colture si intende l'azoto minerale e quello efficiente delle matrici organiche.

Per determinare l'azoto efficiente delle matrici organiche occorre fare riferimento al coefficiente " k_o " sopra descritto.

Vincoli da rispettare

- d) Apporti di azoto utile alle colture entro i limiti riportati in tabella 7a e 7b. Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per le singole colture ma il bilancio complessivo a scala aziendale deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti da conteggiare sono tutti quelli effettuati a partire dal post raccolta della coltura in precessione.
- e) L'apporto di azoto coi fertilizzanti organici (F_o), nelle ZVN, non può superare i 170 kg/ha/anno come media aziendale. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare.
- f) Il coefficiente di efficienza k_o , a scala aziendale (media ponderata di tutte le distribuzioni), deve assumere valori non inferiori a quelli di media efficienza.

Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica

si riportano le tabelle con le informazioni utili al calcolo del PUA

Tabella 1a - Coefficienti di assorbimento dell'azoto e coefficienti "tempo" nelle principali colture erbacee.		
Coltura	Valori di asportazioni sul prodotto tal quale	
	Pianta intera	Tempo
	%	
Aglione	1,50	0,5
Asparago verde	2,50	1
Barbabietola da zucchero	0,27	0,66
Basilico	0,38	0,5
Bietola da coste	0,60	0,5
Broccolo	0,50	0,5
Cappuccio	0,44	0,5
Carota	0,40	0,5
Cavolfiore	0,40	0,5
Cece	8,00	0,5
Cetriolo	0,16	0,5
Cicoria	0,55	0,5
Cipolla	0,27	0,5
Cocomero	0,17	0,5
Endivie	0,50	0,6
Erba mazzolina	2,15	0,75
Erba medica	2,70	1
Fagiolino	0,75	0,5
Fagiolo	0,75	0,5
Farro	2,10	0,6
Festuca arudinacea	2,05	1
Finocchio	0,63	0,5
Fragola	0,35	1
Girasole	5,00	0,75
Grano duro	2,72	0,6
Grano tenero	2,46	0,6
Lattuga	0,23	0,25
Loiessa (coltura principale)	1,60	1
Loiessa (coltura intercalare)	1,60	0,25
Mais da granella	2,22	0,75
Mais dolce	1,30	0,75
Mais trinciato	0,37	0,75
Melanzana	0,54	0,5
Melone	0,30	0,5
Orzo	2,10	0,6
Patata	0,40	0,66
Peperone	0,39	0,5
Pisello	1,10	0,5
Pomodoro da industria	0,25	0,75
Pomodoro da mensa	0,25	0,6
Prati polifiti artificiali collina	2,50	1
Prati pascoli in collina	2,50	1
Prati stabili in pianura	2,20	1
Prati polifiti >50% leguminose	2,75	1
Prezzemolo	0,48	0,5
Radicchio	0,55	0,5
Ravanella	0,30	0,5
Riso	1,85	0,67
Scalogno	0,27	0,5
Sedano	0,65	0,5
Soia	8,50	0,75
Sorgo da granella	2,58	0,75
Sorgo da foraggio	0,25	0,75
Spinacio	0,47	0,5
Verza	0,50	0,5
Zucca	0,24	0,5
Zucchini	0,38	0,5

Esempio di calcolo dell'azoto assorbito			
Coltura:		Frumento tenero	
Resa di granella		Azoto assorbito	
q		kg	
50		123	
60		148	
70		172	
80		197	
90		221	

Tabella 1b - Coefficienti di asportazioni dell'azoto nelle principali colture arboree (1).			
Valori di asportazioni sul prodotto tal quale			
Coltura	Parte utile		Quota base
		%	
Actinidia	frutti	0,14	80
Albicocco	frutti	0,12	50
Ciliegio	frutti	0,13	50
Melo	frutti	0,06	50
Olivo	frutti	1	40
Pero	frutti	0,07	50
Pesco	frutti	0,13	70
Susino	frutti	0,09	50
Vite	frutti	0,27	30

1) Nelle colture arboree le asportazioni complessive vengono calcolate aggiungendo a quelle operate coi frutti una quota base che tiene conto dell'azoto necessario alla crescita delle piante (legno e foglie). Il tutto viene maggiorato di un 20 %. I fabbisogni complessivi si ottengono con la seguente formula: $(Y*b + \text{quota base}) * 1,2$.

Tabella 2 - Coefficienti di mineralizzazione della materia organica nel suolo e peso specifico apparente in funzione della classe di tessitura		
Entità della decomposizione su base annua		
Tessitura	Coefficiente	P.S.A.
	%	
Grossolana (1)	2,5	1,4
Media	1,85	1,3
Fine (2)	1	1,21

1) Terreni con più del 60% di sabbia
2) Terreni con più del 35% di argilla

Tabella 3 - Coefficiente di recupero annuo della quantità di azoto distribuita negli anni precedenti con fertilizzanti organici (2)				
Matrici organiche	Apporti regolari			Saltuario (1) anno precedente
	tutti gli anni	ogni 2 anni	ogni 3 anni	
Ammendanti	65	30	20	20
Liquame di bovini o equini	30	15	10	0
Liquame di suini, avicoli, ovini o cunicoli	15	10	5	0

1) Si riferisce al caso di un ammendante distribuito occasionalmente alla coltura in precessione
2) Negli apporti regolari il coefficiente si applica alla quantità media di elemento nutritivo distribuita.

Tabella 4 - Livello di efficienza della fertilizzazione azotata con liquami in funzione della coltura, epoca e modalità di distribuzione. (1)

Gruppo colturale e ciclo	Modalità di distribuzione in relazione alla coltura e all'epoca	Efficienza
Primaverili-estive (es. mais, sorgo, barbabietola)	Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e semina nell'anno successivo	Bassa
	Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e semina nell'anno successivo (2)	Media
	Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	Alta
	In copertura con fertirrigazione	media
	In copertura con interrimento	alta
Autunno-vernine (es. grano, colza)	In copertura in primavera senza interrimento	media
	In copertura in estate senza interrimento	bassa
	Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno	Bassa
	Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno. (2)	Media
Secondi raccolti	Presemina	Bassa
	In copertura nella fase di pieno accestimento (fine inverno)	Media
	In copertura nella fase di levata	Alta
	Presemina	Alta
	In copertura con interrimento	Alta
Pluriennali erbacee (es. prati, erba medica)	In copertura in fertirrigazione	Media
	In copertura senza interrimento	Bassa
	Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno ed impianto nell'anno successivo	Bassa
	Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno ed impianto nell'anno successivo (2)	Media
	Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	Alta
Arboree	Ripresa vegetativa e tagli primaverili	Alta
	Tagli estivi o autunnali precoci	Media
	Tardo autunno > 15/10	Bassa
	Preimpianto	Bassa
	In copertura in primavera su frutteto inerbito o con interrimento	Alta
Arboree	In copertura in estate su frutteto inerbito o con interrimento	Media
	in copertura nel tardo autunno (>15/10)	Bassa
	In copertura su frutteto lavorato senza interrimento	Bassa

1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non compostati, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno.

2) Per ottenere un'efficienza media la quantità di N non deve essere superiore ai 15 kg per t di paglia

Tab. 5 - Coefficienti di efficienza dell'azoto da effluenti zootecnici (ko).

Livello efficienza (1)	Valore Liquami (2)	Ammendanti (3)
Alta	0,65	0,40
Media	0,48	
Bassa	0,31	

1) La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione e alla coltura, vedi tab. 4.
 2) I coefficienti di efficienza indicati per i liquami possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio.
 3) Per gli ammendanti (letame e compost) il coefficiente di efficienza è unico, ed è indipendente dall'epoca di distribuzione e dalla coltura.

Tab. 7a - Limiti massimi di apporto d'azoto in kg/ha/anno (1).

Colture erbacee	Resa t/ha	Apporto di N	Colture erbacee	Resa t/ha	Apporto di N
Aglio	10	150	Girasole	3	125
Asparago verde (anno impianto)	n.d.	120	Grano duro	6,5	160
Asparago verde	7	160	Grano tenero	7	155
Barbabetola da zucchero	55	135	Lattuga	32	110
Barbabetola da seme-vivaio	n.d.	180	Lattuga da seme	n.d.	100
Barbabetola da sema -portaseme	n.d.	180	Loiessa	10	130
Basilico	20	100	Mais da granella	11	240
Bietola da coste	28	150	Mais dolce	16	170
Bietola da foglie	25	150	Mais trinciato	65	225
Broccolo	15	130	Melanzana	80	150
Broccolo da seme	n.d.	160	Melone	40	100
Cappuccio	35	150	Orzo	7	135
Cappuccio da seme	n.d.	160	Patata	45	170
Carota	60	120	Peperone	50	150
Carota da seme vivaio	60	120	Pisello	6	50
Carota da seme portaseme	n.d.	120	Pisello da seme	n.d.	50
Cavolfiore	30	150	Pomodoro da industria	70	100
Cavolfiore da seme	n.d.	160	Pomodoro da mensa in serra	120	190
Cece	2	40	Pomodoro a pieno campo (impianto dopo il 5 maggio)	70	100
Cetriolo	120	150	Pomodoro a pieno campo (impianto prima del 5 maggio)	70	130
Cicoria	28	140	Prati polifiti artificiali-collina	7	145
Cicoria da seme (seminata)	n.d.	140	Prati pascoli in collina	7	145
Cicoria da seme (trapiantata)	n.d.	140	Prati stabili in pianura	11	210
Cipolla	45	140	Prati polifiti >50% leguminose	11	120
Cipolla da seme-vivaio	45	140	Prezzemolo	20	100
Cipolla da seme-portaseme	n.d.	130	Radicchio	20	130
Cocomero	60	100	Ravanello	30	80
Endivie	35	130	Ravanello da seme	n.d.	160
Erba mazzolina (impianto-autunno); (2)	n.d.	50	Riso	7	120
Erba mazzolina	10	190	Scalognò	8	120
Erba medica (impianto); (2)	10	0	Sedano	80	250
Erba medica 2° anno	12	100	Soia	3	0
Erba medica 3° anno e succ.	12	200	Sorgo da granella	6,5	150
Erba medica da seme (impianto); (2)	n.d.	0	Sorgo da foraggio	60	130
Erba medica da seme	n.d.	0	Spinacio da mercato fresco	13	100
Fagiolino da mercato fresco	9	50	Spinacio da industria	20	150
Fagiolino da industria	9	70	Verza	35	150
Fagiolo	4	70	Verza da industria	35	150
Festuca arudinacea (impianto-autunno); (2)	n.d.	50	Verza da seme	n.d.	160
Festuca arudinacea	10	175	Zucca	35	110
Finocchio	27	170	Zucchini da mercato fresco	50	150
Fragola	35	120	Zucchini da industria	60	150

1) Limiti massimi da rispettare nelle aziende non zootecniche ubicate in ZVN

2) In pre impianto è ammessa la distribuzione di ammendanti, rispettando la dose massima di s.s. prevista dai DPI.

Tab. 7b - Limiti massimi di apporto d'azoto in kg/ha/anno (1)		
Colture arboree	Resa t/ha	Apporto di N
Actinidia (pre-impianto); (2)	0	0
Actinidia (1° anno allevamento)	n.d.	55
Actinidia (2° anno allevamento)	n.d.	85
Actinidia in produzione	25	150
Albicocco (pre impianto); (2)	0	0
Albicocco (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Albicocco (2° anno di allevamento)	n.d.	50
Albicocco in produzione	13	90
Ciliegio (pre-impianto); (2)	0	0
Ciliegio (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Ciliegio (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Ciliegio in produzione	9	80
Kaki (pre-impianto); (2)	0	0
Kaki (1° anno di allevamento)	n.d.	35
Kaki (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Kaki in produzione	25	80
Melo (pre-impianto); (2)	0	0
Melo (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Melo (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Melo in produzione	30	90
Noce da frutto (pre impianto); (2)	0	0
Noce da frutto (1° anno allevamento)	n.d.	60
Noce da frutto (2° anno allevamento)	n.d.	80
Noce da frutto in produzione	4	140
Olivo (pre-impianto); (2)	0	0
Olivo (1° anno di allevamento)	n.d.	15
Olivo (2° anno di allevamento)	n.d.	24
Olivo (3° anno di allevamento)	n.d.	26
Olivo (4° anno di allevamento)	n.d.	60
Olivo in produzione	2	100
Pero (pre-impianto); (2)	0	0
Pero (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Pero (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Pero in produzione	23	90
Pesco (pre-impianto); (2)	0	0
Pesco (1° anno di allevamento)	n.d.	50
Pesco (2° anno di allevamento)	n.d.	70
Pesco in produzione	25	130
Susino (pre-impianto); (2)	0	0
Susino (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Susino (2° anno di allevamento)	n.d.	50
Susino in produzione	20	90
Vite (pre-impianto); (2)	0	0
Vite (1° anno di allevamento)	n.d.	30
Vite (2° anno di allevamento)	n.d.	50
Vite in produzione	9	60

1) Limiti massimi da rispettare nelle aziende non zootecniche ubicate in ZVN.
2) In pre impianto è ammessa la distribuzione di ammendanti, rispettando la dose massima di s.s. prevista dai DPI.

Tab. 8 - Effetto residuo della coltura in precessione	
Coltura	Azoto residuo kg/ha
Medicaio diradato	60
Medicaio in buone condizioni	80
Prato di breve durata	30
Prato di lunga durata con il 5% di leguminose	15
Prato di lunga durata con il 5-15% di leguminose	40
Prato di lunga durata con più del 15 % di leguminose	60

Documenti tratti dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007
Carichi di Azoto di origine zootecnica per Comune

Come individuati dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007 di attuazione della Direttiva Nitrati

Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a	
COMUNI	Totale	COMUNI	Totale	COMUNI	Totale
Mordano	311	Castelvetro P.	108	Castel S.Giovanni	66
Gambettola	296	Lesignano Bagni	108	Brescello	65
Santa Sofia	289	Rubiera	108	Vezzano sul Crostolo	64
Bibbiano	270	Viano	108	Sorbolo	64
Formigine	247	Collecchio	108	Baiso	63
Longiano	235	Carpineti	107	Terenzo	63
Campegine	234	Busseto	104	Ravarino	63
Lagosanto	211	Vetto	103	Villa Minozzo	62
Savignano Rubicone	211	Fiorano Modenese	101	Calestano	62
Spilamberto	202	Quattro Castella	101	Borgonovo V.Tidone	62
Luzzara	191	Carpaneto P.	101	Roncofreddo	62
Cavriago	186	Galeata	100	Salsomaggiore T.	62
Montechiarugolo	185	Maranello	99	Gaggio Montano	61
Montecchio E.	180	Fidenza	98	Bagno di Romagna	60
Rolo	168	Villanova d'Arda	98	Castel d'Aiano	60
Gualtieri	167	Fiorenzuola d'Arda	97	Lama Mocogno	58
Reggio Emilia	166	Toano	96	Gragnano Trebb.	58
Casola Valsenio	164	Polesine P.	95	Verghereto	58
Cadelbosco Sopra	162	Cesenatico	94	Crespellano	58
Reggiolo	161	Casina	94	Corte Brugnatella	57
Borghi	158	Bomporto	93	Castelfranco E.	56
Poggio Berni	156	S.Secondo P.	93	Fabbrico	55
Soliera	148	Modena	92	Podenzano	55
Scandiano	147	Serramazzoni	91	Medolla	54
Castelnuovo Monti	147	Marano sul P.	91	S.Possidonio	54
S.Martino in Rio	144	Sassuolo	91	Alseno	54
Pavullo nel Frign.	141	Cadeo	90	Portico e S.Benedetto	53
Castelnuovo Rangone	137	Castrocaro T.Terra del Sole	90	Rio Saliceto	53
Bastiglia	136	Neviano degli Arduini	89	Mirandola	53
S. Ilario d'Enza	136	Trecasali	87	Nonantola	51
Fontevivo	134	Predappio	87	Agazzano	51
Cesena	134	Verucchio	86	C.di Serravalle	50
Guastalla	133	Langhirano	85	Montecreto	49
Castelvetro di Modena	133	Mercato Saraceno	84	Busana	49
Correggio	131	Montese	83	Mezzani	49
Albinea	130	Concordia sulla Secchia	83	Camposanto	49
Torrile	127	Ligonchio	82	Civitella di R.	48
Traversetolo	127	Meldola	82	Bedonia	46
Bagnolo in Piano	126	Palanzano	80	Boretto	46
Castelnuovo Sotto	125	Gazzola	80	Fornovo di Taro	45
Lugo	124	S.Pietro in Cerro	80	Solignano	45
Cortemaggiore	124	Dozza	80	Carpi	45
S.Polo d'Enza	123	Palagano	80	Ponte Dell'Olio	44
Noceto	122	Roccabianca	78	Sissa	44
Campagnola E.	121	Ciano d'Enza	77	Frassinoro	43
Novellara	121	Comiglio	76	Monticelli d'Ongina	43
Gattatico	121	Guiglia	74	Camugnano	43
Fontanellato	121	Poviglio	73	Montevoglio	42
Prignano s.Secchia	120	Gossolengo	72	Borgo V.di Taro	41
Besenzone	120	Felino	72	Fanano	41
Zibello	120	Novi di Modena	70	Piacenza	40
Casalgrande	117	Medesano	70	Vignola	40
Sogliano Rubicone	117	Pellegrino P.	69	Bardi	38
Forlì	115	Zocca	69	Ramiseto	38
Parma	115	Bertinoro	68	Varsi	38
S.Arcangelo di R.	111	Montefiorino	68	Calendasco	37
Campogalliano	111	Castell'Arquato	68	Anzola Emilia	37
Polinago	111	S.Prospiero	68	Valmozzola	36
Bellaria-Igea Mar.	110	Tizzano V.Parma	67	S.Giorgio P.	36
Soragna	110	Castellarano	67	Cavezzo	36
Colorno	108	Sestola	66	Vigolzone	35

Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a	
COMUNI	Totale	COMUNI	Totale		
Fontanelice	35	Massa Lombarda	20	Alfonsine	10
Albareto	35	Tornolo	20	Collagna	9
Monte Colombo	35	Pontenure	19	Tresigallo	9
Monghidoro	35	Pieve di Cento	19	Comacchio	9
Monchio delle Corti	35	Imola	19	Argelato	9
Lugagnano V.d'Arda	34	Pievepelago	19	Conselice	8
Forlimpopoli	34	Lizzano Belvedere	19	Tredozio	8
S.Cesario sul P.	34	Castel S.Pietro T.	19	Caminata	8
Rottofreno	33	Pecorara	17	Rimini	7
Montefiore Conca	33	Riolunato	17	Travo	7
Sarmato	33	Vergato	17	Cotignola	7
Sarsina	32	S.Giovanni Persiceto	16	Ziano P.	7
Bore	32	Bobbio	16	Cerignale	7
Vernasca	30	Brisighella	16	Medicina	6
Riolo T.	30	Finale E.	16	Galliera	6
Russi	30	S.Felice sul P.	16	Saludecio	6
Loiano	30	Cervia	16	Poggio Renatico	6
Savigno	30	Mirabello	16	Riccione	6
S.Benedetto V.di Sambro	29	Solarolo	16	Copparo	6
Savignano sul P.	29	S.Mauro Pascoli	15	Migliaro	5
Bazzano	29	Bologna	15	S.Giovanni Marignano	5
Rivergaro	29	Coriano	15	Castello d'Argile	5
Ottone	28	C.Guelfo di Bologna	15	Voghiera	5
Premilcuore	28	Bentivoglio	15	S.Agata Santerno	5
S.Agata Bolognese	28	Piozzano	15	Compiano	4
Codigoro	26	Fusignano	14	Ferrara	4
Berceto	26	Berra	14	Cento	4
Rocca S.Casciano	25	Granarolo Emilia	14	Bagnara di R.	4
Torriana	25	Minerbio	13	Misano Adriatico	4
Montescudo	25	Calderara di Reno	13	Zerba	4
Varano de'Melegari	25	Masi Torello	13	Mondaino	4
Budrio	24	Monterenzio	12	Grizzana	4
Sala Baganza	24	Casalfumane	12	S.Pietro in Casale	4
Faenza	24	Ferriere	12	Castel Maggiore	4
Dovadola	23	S.Giorgio di Piano	12	S.Clemente	3
Bettola	23	Ozzano Emilia	12	Ro	3
Modigliana	23	Ravenna	11	S.Lazzaro di Savena	3
Morfasso	23	Nibbiano	11	Porretta T.	3
Castiglione dei Pep.	23	Crevalcore	11	Casalecchio di Reno	2
Zola Predosa	23	Argenta	11	Montegridolfo	2
Castel del Rio	22	Portomaggiore	11	Massa Fiscaglia	2
Caorso	22	Sala Bolognese	11	Molinella	2
Gropparello	22	Coli	11	Vigarano Mainarda	2
Farini	22	Pianoro	11	Jolanda di Savoia	2
Castenaso	21	Gemmano	11	Cattolica	1
Migliarino	21	Ostellato	10	Granaglione	1
Castel di Casio	21	Montiano	10	Borgo Tossignano	1
Fiumalbo	21	Gatteo	10	S.Agostino	1
Marzabotto	21	Morciano di R.	10	Malalbergo	1
Pianello V.Tidone	20	Sasso Marconi	10	Baricella	0
Mesola	20	Bagnacavallo	10	Formignana	0
Monte S.Pietro	20	Castel Bolognese	10	Goro	0
Bondeno	20	Monzuno	10		

Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo nel caso di mantenimento.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeaus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo in caso di mantenimento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1487

data 20/09/2010

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'